PROTEZIONE DIGITALE

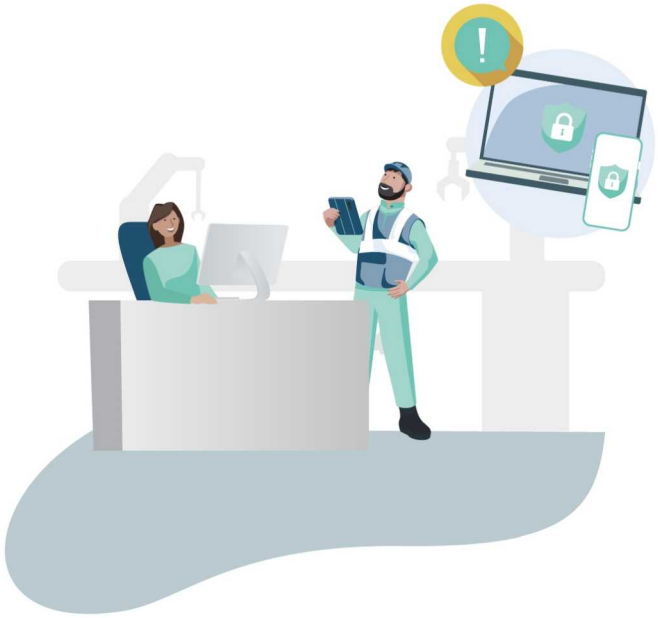

Il presente Set Informativo Modulo PROTEZIONE DIGITALE - edizione 28.06.2025 si compone di:

- DIP Modulo Protezione Digitale
- DIP Aggiuntivo Modulo Protezione Digitale
- Condizioni di Assicurazione Modulo Protezione Digitale

Proteggi i tuoi strumenti digitali con…

- IN ATTIVITÀ – Macchine elettroniche, la protezione All Risks per le tue macchine elettroniche, anche portatili , impiegate in mobilità.
- IN ATTIVITÀ – Cyber Risk, per proteggere il tuo sistema informatico da attacchi esterni e ripristinare la sua funzionalità il prima possibile. È possibile attivare anche garanzie di Responsabilità civile e Protezione legale che tutelano anche in caso di violazioni della normativa privacy a causa di un evento cyber.
- IN CONTINUITÀ, per avere sùbito a tua disposizione soluzioni per riprendere prontamente l'attività dopo un danno che l'ha bloccata.
  In particolare, è possibile scegliere una diaria per i giorni di interruzione o le maggiori spese che hai sostenuto per riaprire l'esercizio o un indennizzo supplementare per gestire le conseguenze del danno stesso.

Scopri la Protezione digitale di CATTOLICA ATTIVA Imprese&Artigiani nella formula assicurativa che hai scelto!

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

Assicurazione per la copertura dei rischi Macchine elettroniche e Cyber

DIP - Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti assicurativi danni

Compagnia: Generali Italia S.p.A. **Prodotto: CATTOLICA ATTIVA Imprese&Artigiani Modulo Protezione Digitale**

Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di Generali Italia S.p.A., iscritta in Italia all'Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00021, autorizzata con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 289 del 2/12/1927.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Il Modulo Protezione Digitale del prodotto CATTOLICA ATTIVA Imprese&Artigiani è destinato all'assicurazione delle Macchine elettroniche e del Cyber risk di piccole imprese di produzione e artigiani, compreso il rischio della connessa interruzione di esercizio.

Che cosa è assicurato?

SEZIONE IN ATTIVITÀ - MACCHINE ELETTRONICHE

Sono assicurati:

- ✓ Danni materiali e diretti alle Macchine elettroniche presso l'ubicazione a causa di qualsiasi evento non escluso;
- ✓ Spese di ricostruzione degli Archivi informatici, **escluso il valore intrinseco dei Dati informatici**;
- ✓ Spese di ricollocamento dei beni;
- ✓ Spese di demolizione, sgombero, smaltimento.

Se sono attive la sezione In Attività – Cyber Risk e la Partita "Macchinari Attrezzatura e Arredamento" per la Garanzia *Incendio e altri eventi Rischi nominati/Incendio All Risks* del Modulo Protezione dell'Attività, sono compresi anche:

- ✓ i danni alle Apparecchiature controllate dal Sistema Informatico.

Col pagamento di un Premio aggiuntivo:

- è possibile attivare la garanzia nella forma Primo Rischio Assoluto, in base alla quale la copertura è prestata fino alla concorrenza della somma assicurata, senza l'applicazione della regola proporzionale prevista dal Codice civile se la somma assicurata è inferiore all'intero valore degli stessi;
- possono essere attivate le seguenti estensioni della copertura:
  - *Danni alle macchine elettroniche portatili al di fuori dell'ubicazione;*
  - *Eventi atmosferici (vento e grandine);*
  - *Sovraccarico di neve.*

SEZIONE IN ATTIVITÀ - CYBER RISK

Può essere attivata con la sezione In Attività – Macchine elettroniche.

- ✓ *Danni al Sistema Informatico aziendale*: per la copertura dei costi sostenuti a seguito dell'evento Cyber per:
  - interventi per ripristino Rete iniziati entro 3 giorni;
  - interventi per ricostituire Archivi Informatici effettuati entro 30 giorni
  - notifica "Breach of privacy"
  - indagini per "Incident response" iniziate entro 3 giorni

Col pagamento di un Premio aggiuntivo possono essere attivate le seguenti Garanzie accessorie:

- *Responsabilità Civile da Evento Cyber*
- *Protezione legale da Evento Cyber*.

SEZIONE IN CONTINUITÀ - DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO

Prevede tre Garanzie tra loro alternative che possono essere attivate con altre Garanzie del Modulo (Garanzie di riferimento) a copertura del rischio di interruzione dell'attività a seguito di un Sinistro indennizzabile in base alle stesse.

- ✓ *Diaria da interruzione dell'attività*: prevede il pagamento di un'indennità giornaliera in caso di Sinistro indennizzabile in base alla Garanzia Danni alle Macchine elettroniche o alla Garanzia *Danni al Sistema Informatico aziendale* (se attiva) che provoca l'interruzione dell'attività dell'Assicurato.
- ✓ *Danni indiretti*: prevede il pagamento di un Indennizzo a titolo di danni indiretti a integrazione dell'Indennizzo per i Danni materiali e diretti liquidato in base alla Garanzia di riferimento Danni alle Macchine elettroniche
- ✓ *Maggiori spese*: prevede l'indennizzo delle spese straordinarie che l'Assicurato ha dovuto sostenere per proseguire l'attività in caso di Sinistro indennizzabile in base alla Garanzia *Danni alle Macchine elettroniche* che provoca l'interruzione dell'attività dell'Assicurato.

Tutte le Garanzie offerte sono prestate nell'ambito delle Somme assicurate e dei Massimali rispettivamente indicati nella Scheda Riepilogativa allegata alla Polizza.

Che cosa non è assicurato?

Le esclusioni sono contenute nelle Condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere grassetto.

SEZIONE IN ATTIVITÀ - MACCHINE ELETTRONICHE

Sono esclusi i danni:

- ✗ **causati con dolo da Contraente o Assicurato;**
- ✗ **dovuti a:** difetti noti al Contraente o all'Assicurato al momento della stipula della Polizza; deperimento, uso o funzionamento, effetti graduali degli agenti atmosferici, umidità, brina, condensa, stillicidio, siccità, infiltrazione, evaporazione; inosservanza delle prescrizioni del costruttore o fornitore; montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione; ammanco in sede di inventario o smarrimento; Sisma, Alluvione, Inondazione, Esondazione, Allagamento, Bomba d'acqua o Frana;
- ✗ **per i quali deve rispondere per legge il costruttore;**
- ✗ **di natura estetica non connessi con danni indennizzabili;**
- ✗ **a parti o componenti soggetti a consumo per uso;**
- ✗ **causati da o che si verificano in occasione di:** maremoti, maree, mareggiate e penetrazioni di acqua marina, eruzioni vulcaniche, bradisismo, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine, trasmutazioni del nucleo dell'atomo, di accelerazione di particelle, radiazioni, contaminazione, inquinamento, e loro conseguenze dirette o indirette; insurrezione, se manca la prova che il Sinistro non ha rapporto con tali eventi;
- ✗ **che conseguono a Guerra o Guerra informatica, anche non dichiarate;**
- ✗ **da Furto e Rapina determinati o agevolati dall'Assicurato o da suoi dipendenti con colpa grave o commessi o agevolati con dolo o colpa grave da:** persone che abitano con l'Assicurato o occupano i locali che contengono i beni assicurati o locali comunicanti o da loro dipendenti; incaricati della sorveglianza dei beni o dei locali che li contengono.

SEZIONE IN ATTIVITÀ - CYBER RISK

Sono esclusi:

- ✗ **multe, ammende, sanzioni amministrative e fiscali, penali contrattuali, risarcimenti a carattere punitivo;**
- ✗ **danni causati da:** impiego o detenzione di sostanze radioattive, esplosione, emanazioni di calore o radiazioni da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- ✗ **danni che si verificano in occasione di:** tumulti popolari, sommosse, insurrezione;
- ✗ **Danni corporali;**
- ✗ **danni da Guerra o Guerra informatica,** anche non dichiarate;
- ✗ **pagamenti fatti a seguito di estorsione o ricatto.**

Per la Garanzia *Danni al Sistema Informatico aziendale*:

- ✗ **danni provocati da dolo di:** Assicurato, dirigenti preposti come responsabili dell'esercizio; prestatori di lavoro del cui fatto l'Assicurato era o poteva essere a conoscenza con l'ordinaria diligenza o cessati da più di 24 ore, se il Sinistro è avvenuto con uso delle Credenziali di accesso non rimosse.

SEZIONE IN CONTINUITÀ - DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO

- ✗ **tutti i danni che escludono l'indennizzabilità del Sinistro per le Garanzie di riferimento, tra i quali si segnalano in particolare i danni da Sisma, Alluvione, Inondazione, Esondazione, Frana, Allagamento, Bombe d'acqua;**
- ✗ **danni e perdite da misure di prevenzione del contagio da Malattia pandemica o epidemica e servizi assicurativi connessi a Malattia pandemica o epidemica.**

Ci sono limiti di copertura?

I limiti di copertura sono contenuti nelle Condizioni di assicurazione contraddistinti dal carattere grassetto. Limiti di Indennizzo specifici per le singole coperture, Franchigie, Scoperti e periodi di inefficacia della copertura sono riportati nella Scheda Riepilogativa allegata alla Polizza.

Il DIP aggiuntivo contiene informazioni di dettaglio.

Dove vale la copertura?

- ✓ Tutte le Garanzie operano per le ubicazioni indicate nella Scheda Riepilogativa, che si trovano in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano.
- ✓ Per i soli costi di notifica "Breach of privacy", la Garanzia Danni al Sistema Informatico Aziendale opera per i dati personali salvati su sistemi di terzi ubicati in Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Norvegia, Andorra, Stato della Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.
- ✓ La Garanzia Responsabilità Civile da Evento Cyber opera per attacchi al sistema informatico ubicato nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano per i danni a terzi che si verificano in tutto il mondo.
- ✓ La Garanzia Protezione legale da Evento Cyber opera per attacchi al sistema informatico ubicato nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano per vertenze processualmente trattate negli stati europei.

Che obblighi ho?

Il Contraente o l'Assicurato **deve**:

- All'attivazione delle Garanzie, rendere dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e su eventuali altre polizze in corso per gli stessi rischi e, durante il periodo di validità delle Garanzie, comunicare a Generali Italia i cambiamenti che aggravano o diminuiscono il rischio assicurato.
- Consentire a Generali Italia di visitare le cose assicurate e fornire tutte le indicazioni e le informazioni necessarie.
- In caso di Sinistro con danni ai beni: fare quanto gli è possibile per impedire o limitare le conseguenze del danno e salvaguardare i beni rimasti; avvisare l'Agenzia che gestisce il contratto o Generali Italia entro 3 giorni e, nei 5 giorni successivi, inviare una relazione scritta; denunciare il Sinistro all'Autorità Giudiziaria o di Polizia (sempre in caso di Furto, su richiesta di Generali Italia negli altri casi); conservare i residui del Sinistro fino al pagamento del danno.
- Per le Garanzie della sezione In Attività – Cyber Risk: effettuare la denuncia entro 24 ore da quando ne ha avuto conoscenza tramite telefonata ai numeri dedicati o con invio di mail all'indirizzo di posta elettronica cyber.sinistri@generali.com per le Garanzie *Danni al Sistema Informatico aziendale* e *Responsabilità Civile da Evento Cyber*; sinistri@das.it per la Garanzia *Protezione Legale da Evento Cyber*.
- Per i Sinistri che colpiscono la Garanzia *Danni al Sistema Informatico aziendale*: in occasione della denuncia del Sinistro, comunicare se intende avvalersi dell'Indennizzo in forma specifica e, se è stato possibile individuare un responsabile penale per l'Evento Cyber, presentare denuncia alle Autorità competenti.
- Per i Sinistri che colpiscono la Garanzia *Protezione Legale da Evento Cyber*: aggiornare DAS sulle circostanze rilevanti ai fini delle prestazioni; ottenere la conferma a procedere da DAS prima di incaricare un legale o un perito o sottoscrivere con loro un accordo economico o un preventivo di spesa o di concordare con la controparte una transazione o un accordo a definizione della controversia.

Il mancato rispetto anche di uno solo degli obblighi sopra indicati può comportare la perdita dell'Indennizzo e la cessazione delle Garanzie.

Quando e come devo pagare?

Il Premio annuo per l'Assicurazione ATTIVA Imprese&Artigiani può essere pagato in unica soluzione o in più rate. Le rate possono essere mensili (con addebito diretto SDD o su carta di credito), trimestrali (con una maggiorazione del Premio annuo del 3%) o semestrali (con una maggiorazione del Premio annuo del 2,5%). Anche se diviso in più rate, il Premio è dovuto per l'intero periodo assicurativo annuo.

Il primo Premio o la prima rata di Premio devono essere pagati all'Agenzia che gestisce il contratto o a Generali Italia al rilascio della Polizza; i Premi successivi o le rate di Premio successive alla prima devono essere pagati con le stesse modalità entro il trentesimo giorno dopo quello della scadenza del Premio o della rata di Premio. Il Premio di Polizza è unitario e va quindi pagato con unica disposizione di pagamento per tutte le Garanzie attive.

In caso di attivazione di Garanzie nel corso dell'annualità assicurativa, Il Contraente, come primo Premio dovuto per le nuove Garanzie, paga un'integrazione del Premio annuo di Polizza per la frazione d'anno (Periodo di allineamento) che va dal giorno dell'attivazione delle stesse fino alla scadenza annuale della Garanzia iniziale (Scadenza annuale unica). Se per alcune Garanzie il Premio è determinato in base a elementi variabili, questo è anticipato in via provvisoria all'attivazione della Garanzie e può essere soggetto a conguaglio al termine di ciascuna annualità assicurativa. Il Premio è comprensivo di imposte e deve essere pagato con: bonifico bancario o postale su conto corrente intestato a Generali Italia o su conto dedicato intestato all'intermediario, espressamente in tale qualità; assegno (bancario, postale o circolare) non trasferibile intestato a Generali Italia o all'intermediario, espressamente in tale qualità; POS o, quando disponibili, altri sistemi di pagamento elettronico (per i pagamenti che avvengono in Agenzia o, per i Premi successivi al Premio di perfezionamento, tramite l'Area Clienti dal sito www.cattolica.it o dall'App MyGenerali); denaro contante entro il limite per contratto previsto dalla normativa vigente (Premio annuo 750,00 euro); altre modalità offerte dal servizio bancario e postale se abilitate dai processi di Generali Italia. Se il contratto è stato collocato interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza, in caso di esercizio del diritto di ripensamento da parte del Contraente, Generali Italia, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, rimborsa il Premio versato, al netto delle imposte. In ogni caso di esercizio del diritto di recesso per Sinistro, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, Generali Italia rimborsa l'eventuale rateo di Premio pagato e non goduto, al netto delle imposte.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'Assicurazione ATTIVA Imprese&Artigiani decorre dalla data di attivazione della prima Garanzia (la Garanzia iniziale) e cessa automaticamente decorsi sei mesi dal giorno della cessazione dell'ultima Garanzia in essere, ferme decorrenza e scadenza di ciascuna Garanzia. Nei sei mesi successivi alla scadenza dell'ultima Garanzia è quindi possibile attivare nuove Garanzie. Le singole Garanzie - compresa la Garanzia iniziale - hanno la durata annuale o pluriennale per ciascuna indicata nella Scheda Riepilogativa con effetto dalle ore 24 del giorno di attivazione per ciascuna indicato nella Scheda stessa, se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti dalle ore 24 del giorno del pagamento e, se ne è previsto il tacito rinnovo, in mancanza di disdetta, alla scadenza sono prorogate per una durata pari a un anno e così successivamente. Per le Garanzie attivate successivamente alla Garanzia iniziale, il giorno e il mese di scadenza coincidono sempre con il giorno e il mese di scadenza annuale della Garanzia iniziale; se non sono stipulate nello stesso giorno e mese di decorrenza della Garanzia iniziale è quindi previsto un primo periodo di durata inferiore all'annualità assicurativa (Periodo di allineamento).

Se il Contraente non paga i Premi, o le rate di Premio, successivi al primo, l'Assicurazione è sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e si riattiva alle ore 24 del giorno del pagamento. Le Garanzie Eventi atmosferici della sezione In attività - Macchine elettroniche e le Garanzie e Cyber Risk hanno sempre durata annuale e per esse non è quindi prevista l'opzione della durata poliennale con sconto del Premio. **Le Garanzie Eventi atmosferici iniziano a operare dopo un periodo iniziale di inefficacia di 15 giorni. La Garanzia *Responsabilità Civile da Evento Cyber* opera per le richieste di risarcimento** originate da Eventi Cyber che si sono verificati nel periodo di efficacia della Garanzia solo se **pervenute all'Assicurato durante il periodo di efficacia della Garanzia o entro i 6 mesi successivi alla sua scadenza. La Garanzia *Protezione Legale da Evento Cyber* opera** per le vertenze determinate da Eventi Cyber che si sono verificati nel periodo di efficacia dell'Assicurazione solo **se l'Assicurato è venuto a conoscenza delle vertenze stesse durante il periodo di efficacia della Garanzia o entro i 6 mesi successivi alla sua scadenza**. In caso di esercizio da parte di Generali Italia della facoltà di modifica delle condizioni di Premio per le Garanzie *Responsabilità Civile da Evento Cyber* e *Protezione legale da Evento Cyber* per le quali il Contraente ha comunicato un aumento del parametro di conteggio del Premio oltre i limiti previsti, se il Contraente non accetta le nuove condizioni proposte attraverso il pagamento del Premio, tali Garanzie cessano alla scadenza dell'annualità maggiorata di 30 giorni. L'Assicurazione prosegue per le altre Garanzie.

Come posso disdire la polizza?

L'Assicurazione ATTIVA Imprese&Artigiani non può essere risolta e rimane in vigore fino a quando resta in vigore anche solo una delle Garanzie attivate.

Il Contraente o Generali Italia possono impedire la tacita proroga delle specifiche Garanzie, se prevista, con **comunicazione scritta di disdetta inviata almeno 30 giorni prima della scadenza** indicata in Polizza (o della scadenza dell'annualità per cui l'assicurazione è stata prorogata). **La facoltà di disdetta può essere esercitata nel rispetto delle regole di interdipendenza tra le Garanzie**. Tale facoltà non è prevista per la Garanzia *Pronto Avvocato*.

Nel caso di mancata indicazione delle Garanzie oggetto di disdetta, la comunicazione è valida ed efficace per tutte le Garanzie attivate. Valgono comunque i termini di durata previsti per ciascuna Garanzia. Nel caso di sottoscrizione di **Garanzie di durata superiore a cinque anni**, con applicazione della riduzione del Premio prevista per legge per le Garanzie di durata poliennale, il Contraente ha inoltre facoltà di **recedere dopo il termine di 5 anni** con **comunicazione scritta inviata almeno 30 giorni prima della relativa scadenza**. Il recesso ha effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale è esercitato.

In caso di esercizio, da parte di Generali Italia, della facoltà di modifica delle condizioni di Assicurazione o di Premio al momento del rinnovo, anche tacito, delle Garanzie attivate giunte a scadenza, se il Contraente non accetta le nuove condizioni proposte attraverso il pagamento del Premio entro il termine di 30 giorni dalla scadenza, tali Garanzie cessano alla scadenza originariamente pattuita maggiorata di 30 giorni e l'Assicurazione prosegue per le altre Garanzie.

Nei casi, tassativamente individuati, in cui Generali Italia esercita, per la generalità dei contratti di durata poliennale dello stesso tipo, la facoltà di modificare unilateralmente le clausole e le condizioni in corso prima della loro scadenza, il Contraente può recedere dalle Garanzie oggetto di modifica o dall'intera Assicurazione. **Generali Italia può inoltre recedere per Sinistro dalle Garanzie anche dopo ogni Sinistro** e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo. Se Generali Italia esercita la facoltà di recesso per Sinistro per una o più Garanzie, il Contraente può decidere di recedere dall'intero contratto con comunicazione inviata entro 15 giorni da quando il Contraente riceve la comunicazione di recesso per Sinistro di Generali Italia. Il recesso ha effetto alla scadenza dell'annualità in corso alla data in cui è esercitato. **Il Contraente e Generali Italia possono recedere in qualunque momento dalle Garanzie Eventi atmosferici e dalle Garanzie Cyber Risk con preavviso di 30 giorni**.

Se il contratto è collocato interamente con tecniche di comunicazione a distanza, il Contraente può recedere entro 14 giorni dalla sua conclusione. In tal caso deve inviare richiesta all'Agenzia che gestisce il contratto o a Generali Italia con raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.

Assicurazione per la copertura dei rischi Macchine elettroniche e Cyber

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Prodotto: CATTOLICA ATTIVA Imprese&Artigiani – Modulo Protezione Digitale

data di aggiornamento: 07.02.2026

Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di GENERALI ITALIA S.p.A., società appartenente al gruppo Generali con sede legale in Via Marocchesa,14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) – ITALIA; recapito telefonico 041.5492111; sito internet: www.cattolica.it - PEC: cattolica@pec.generaligroup.com - Società iscritta al numero 1.00021 dell'Albo delle imprese di assicurazione.
Patrimonio netto al 31/12/2024: € 9.102.202.252 di cui risultato economico di periodo € 1.165.471.690. I dati sono riferiti all'ultimo bilancio approvato.
Indice di solvibilità (solvency ratio): 228% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1° gennaio 2016). La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet https://www.generali.it/note-legali.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto

Che cosa è assicurato?

Le Garanzie operano, se riportate in Polizza e se è stato corrisposto il Premio, nei limiti indicati nella sezione "Ci sono limiti di Copertura?" e in ogni caso nel limite dei Massimali e delle Somme assicurate indicati nella Scheda Riepilogativa allegata alla Polizza.
OPZIONI CON SCONTO DEL PREMIO
SEZIONE IN ATTIVITÀ - MACCHINE ELETTRONICHE
È possibile escludere dalla copertura i beni in leasing, con conseguente sconto sul Premio.

Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	SEZIONE IN ATTIVITÀ - MACCHINE ELETTRONICHE **Eventi atmosferici (vento e grandine):** danni da bagnamento non causati in modo diretto dalle precipitazioni attraverso lesioni provocate a tetto, pareti o serramenti dalla violenza degli eventi in copertura riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati e non; bagnamento a beni all'aperto o sotto locali o tettoie aperti su uno o più lati o non completi in coperture o serramenti; valanghe o slavine; stillicidio, umidità, Frane, cedimenti del terreno, carico di neve, valanghe, gelo, Alluvioni, Inondazioni, mareggiate o insufficiente deflusso dell'acqua piovana. **Sovraccarico neve:** danni da valanghe o slavine e danni a Fabbricati in abbandono, in costruzione o non conformi alle norme di legge sui sovraccarichi di neve.
	SEZIONE IN ATTIVITÀ – CYBER RISK **Responsabilità Civile da Evento Cyber:** valore intrinseco dei Dati informatici contenuti nei Sistemi Informatici danneggiati; sottrazione o uso fraudolento di titoli di credito al portatore, carte o mezzi di pagamento del terzo se l'Evento Cyber è compiuto da persone del cui operato deve rispondere l'Assicurato; danni da mancato adempimento di provvedimenti emenati dall'Autorità in relazione al Sinistro; danni a: coniuge, persona unita civilmente, convivente di fatto, genitori o figli dell'Assicurato o ai componenti della sua famiglia anagrafica; legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata, amministratore legale rappresentante dell'Assicurato o alle persone che sono con loro nei rapporti sopra indicati; società controllanti, controllate o collegate all'Assicurato e loro amministratori. **Protezione Legale da Evento Cyber:** vertenze relative a imputazioni per fatto Doloso dell'Assicurato se il giudizio non si conclude con Sentenza passata in giudicato, di assoluzione o proscioglimento o con Derubricazione del reato; oneri per ogni genere di sanzione e oneri fiscali;
	SEZIONE IN CONTINUITÀ – DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO **Maggiori spese:** prolungamento ed estensione dell'inattività causati da scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità; difficoltà di ricostruzione o ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate, imputabili a cause esterne come norme di legge, disastri naturali, scioperi che impediscono o rallentano la fornitura di materiali, insurrezione, Guerra o Guerra informatica, dichiarate o non dichiarate.

Ci sono limiti di copertura?

SEZIONE IN ATTIVITÀ - MACCHINE ELETTRONICHE

Garanzia base: sono esclusi i danni causati o che si verificano in occasione di: uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate, trombe d'aria, grandine, bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o quant'altro trasportato dal vento o di crollo totale o parziale del Fabbricato causato da sovraccarico di neve sui tetti, se manca la prova che il danno non ha rapporto con tali eventi; danni da Atto Cyber o Incidente Cyber che produce interferenze o compromette la Disponibilità delle Macchine elettroniche senza causare un Danno materiale e diretto alle stesse; Furto, Rapina, estorsione, scippo, frode, truffa, appropriazione indebita o infedeltà da parte dei dipendenti, saccheggio, malversazione e loro tentativi; Furto nei locali lasciati incustoditi per più di 45 giorni consecutivi. **Franchigie e Scoperti**: per Danni da Furto e Rapina e danni ai beni assicurati provocati dai ladri durante gli stessi o nel tentativo di commetterli Franchigia 250,00 euro - per Furto commesso attraverso pareti, solai o Tetto che non hanno le caratteristiche costruttive previste per i locali: Scoperto 25% minimo 250,00 euro; per spese di ricostruzione degli Archivi informatici Scoperto 10% minimo 150,00 euro (500,00 euro se non ci sono tutte le copie di sicurezza dei Dati Informatici o dei software perduti); per danni da Atto Cyber o Incidente Cyber alle Apparecchiature controllate in maniera diretta dal Sistema Informatico e per danni causati da scioperi, tumulti popolari, sommosse, atti vandalici o dolosi, Terrorismo o sabotaggio Scoperto 10% minimo 250,00 euro; in assenza di Contratto di Assistenza per le Macchine Elettroniche, in caso di danni, difetti e guasti di origine interna Scoperto 20% minimo di 1.000,00 euro; se non sono installati o non sono attivati sistemi di protezione contro le sovratensioni Scoperto 20% minimo di 250,00 euro per danni di natura elettrica; per gli altri Sinistri non causati da Incendio, Esplosione o Scoppio: Franchigia 250,00 euro.

Eventi atmosferici (vento e grandine) e **Sovraccarico neve**: Franchigia 250,00 euro

Danni alle Macchine elettroniche portatili al di fuori dell'ubicazione Scoperto 25% minimo 200,00 euro;

SEZIONE IN ATTIVITÀ – CYBER RISK

Sono esclusi i danni connessi, causati o che derivano da: guasto di network esterni o interruzione di alimentazione di utenze pubbliche, servizi satellitari, servizi esterni di comunicazione che non derivano dal controllo operativo dell'Assicurato, sbalzi di tensione, guasto di cavi o infrastrutture esterne che non rientrano nel Sistema informatico dell'Assicurato; interruzione o anomalie nel funzionamento di Internet, cavi, satelliti, telecomunicazioni o altre infrastrutture; vizi di costruzione, vizi occulti, errori nella progettazione del Sistema IT non imputabili all'Assicurato; uso di servizi elettronici o interattivi a contenuto pornografico o sessuale o comunque illeciti, utilizzo di Software illegale o senza Licenza; raccolta o acquisizione volontaria e illegittima da parte dell'Assicurato di informazioni riservate riferite a persone fisiche e giuridiche identificabili; Furto, violazione, divulgazione di proprietà intellettuale; i danni per i quali deve rispondere il costruttore, il fornitore o il gestore della Rete, se diverso dall'Assicurato; da uso di credenziali di default non modificate dall'Assicurato; causati in assenza di Software Antivirus o in presenza di solo Antivirus Freeware installato sul Sistema Informatico. Nelle situazioni di seguito elencate si applica uno **Scoperto** del 30% col minimo di 1.000,00 euro, salvo maggiori Scoperti/Franchigie pattuiti in Polizza: l'Assicurato non è in grado di individuare e provare il Log dell'Evento Cyber; il Sistema Informatico non è dotato di apposito Firewall o non è stato aggiornato entro il termine di 15 giorni dalla data di rilascio da parte del fornitore del primo aggiornamento del Software; l'Assicurato non effettua regolarmente il Backup con la frequenza dichiarata in Polizza; non è sottoscritto e mantenuto in vigore per tutta la durata dell'Assicurazione un Contratto di Assistenza per le Macchine Elettroniche, un Contratto di Manutenzione per il Software o, in assenza di tali contratti, non è effettuata la manutenzione con risorse interne dedicate che risultano dall'organigramma ufficiale.

In caso di Compromissione di connessioni o Reti Wireless **le coperture operano solo se** l'accesso alla Rete in modalità Wireless soddisfa i seguenti requisiti minimi: protezione tramite protocollo WPA2;implementazione di un meccanismo di controllo di accesso alla Rete basato sulla verifica dell'Indirizzo Fisico (denominato anche MAC Address) associato al dispositivo che richiede l'accesso alla Rete. Le coperture Cyber Risk restano sospese se, dopo 15 giorni dalla data di rilascio da parte del fornitore del primo aggiornamento del Software Antivirus (non Freeware), questo non è stato caricato e installato sul Sistema Informatico, inclusi le singole workstation ed i dispositivi mobili. In caso di Evento Cyber perpetrato con un componente Hardware a impiego mobile sottratto all'Assicurato a seguito di Furto o Rapina, le coperture operano solo se: la componente è dotata di funzionalità hardware dedicata alla crittografia (per esempio funzionalità TPM); i Dati informatici in essa contenuti sono protetti con algoritmo di crittografia e la denuncia del Furto o della Rapina degli apparati è formalizzata alle competenti autorità entro 24 ore dalla scoperta del Sinistro.

In caso di danni causati a seguito della Compromissione del Sistema IT dell'Assicurato, a seguito di esecuzione da parte degli utenti del Sistema IT stesso, di Malware provenienti da Supporti rimuovibili o da connessioni remote, la copertura opera col **limite massimo di Indennizzo** di 5.000,00 euro per ogni Garanzia attivata e per annualità assicurativa.

Danni al Sistema Informatico aziendale: sono esclusi i danni connessi, causati o che derivano, direttamente o indirettamente, da: scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità; operazioni dispositive su conti di pagamento di cui l'Assicurato; modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione di riparazione, rimpiazzo o ripristino del Sistema IT interessato dall'Evento Cyber, se non strettamente necessari per ripristinare il livello di sicurezza tale da impedire il ripetersi dell'Evento Cyber con le stesse modalità; i danni che si verificano durante l'impiego, il trasporto o il trasferimento dell'Hardware fuori dei luoghi indicati in Polizza, fatta eccezione per le componenti Hardware a impiego mobile; le spese relative ai danni per i quali deve intervenire il Contratto di Assistenza per le Macchine elettroniche e il Contratto di Manutenzione per il Software; Evento Cyber che ha colpito sistemi di terzi, Clienti o fornitori dell'Assicurato, da quest'ultimo utilizzati a vario titolo; Costi di Notifica - "Breach of privacy" che non conseguono alla violazione degli obblighi in materia di protezione dei dati personali salvati su sistemi di terzi e per i quali l'Assicurato è titolare del trattamento. In caso di ricorso all'Indennizzo in forma specifica si applicano i valori di **Scoperto e limiti di Indennizzo** riportati nella Scheda Riepilogativa alla voce "Con rete convenzionata"; in caso di mancato ricorso all'Indennizzo in forma specifica si applicano i valori di Scoperto e limiti di Indennizzo riportati nella Scheda Riepilogativa alla voce "Senza rete convenzionata". L'Indennizzo in forma specifica non opera se l'Assicurato è sottoposto a procedura concorsuale o fallimentare.

Responsabilità Civile da Evento Cyber: danni da inquinamento, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari e in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, onde o campi elettromagnetici, attività di gestione di patrimoni, mancata rimozione, a seguito di denuncia da parte di terzi, di contenuti, siti o pagine Internet, se l'Assicurato non prova di aver messo in atto tutti i mezzi a sua disposizione per la rimozione; i danni causati da coniuge, persona unita civilmente, convivente di fatto, genitori o figli dell'Assicurato o dai componenti della sua famiglia anagrafica; legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata, amministratore legale rappresentante dell'Assicurato o dalle persone che sono con loro nei rapporti sopra indicati, società controllanti, controllate o collegate all'Assicurato e loro amministratori; responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato non previste da norme di legge. Per **Perdite Patrimoniali** la copertura opera per un'interruzione o sospensione fino a un massimo di 30 giorni lavorativi – la sottrazione o uso fraudolento di titoli di credito al portatore, carte o mezzi di pagamento del terzo devono verificarsi entro 48 ore. In caso di Danni a Sistemi Informatici di terzi, Perdite Patrimoniali e Danni Non Patrimoniali si applica una **Franchigia** di 250,00 euro per danneggiato e valgono i limiti di Indennizzo indicati nella Scheda Riepilocativa.

Protezione legale da Evento Cyber: sono escluse le procedure arbitrali.

SEZIONE IN CONTINUITÀ – DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO

Diaria da interruzione dell'attività: opera con una Franchigia di 3 giorni per un'interruzione massima complessiva di 180 giorni. Se l'interruzione si protrae oltre 15 gioni, sono indennizzate:spese di pubblicità e promozione fino a 2.500,00 euro per Sinistro; spese relative a lavoratori in regime di somministrazione fino a 2.500,00 euro per Sinistro.

Danni indiretti: la Somma assicurata per la Partita "Macchine elettroniche" rappresente il limite massimo di Indennizzo complessivo dovuto da Generali Italia per Danni diretti e indiretti anche se l'importo dell'Indennizzo per Danni materiali e diretti aumentato del 20% previsto come Indennizzo forfettario per danni indiretti è superiore alla Somma assicurata stessa.

Maggiori spese: la copertura opera per il tempo necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate col limite di 90 giorni successivi alla data in cui si è verificato il Sinistro e col limite di Indennizzo riportato nella specifica sezione della Scheda Riepilogativa.

A chi è rivolto questo prodotto?

Il Modulo Protezione Digitale è rivolto alle imprese che svolgono attività economiche di produzione, di installazione, di riparazione e di manutenzione che hanno espresso, in relazione alle garanzie prescelte:
- il bisogno di Protezione dei beni per le garanzie della sezione base In Attività – Macchine elettroniche e per la garanzia accessoria *Danni al sistema informatico aziendale* della sezione In Attività - Cyber Risk;
- il bisogno di Protezione del patrimonio per le garanzie accessorie *Responsabilità Civile da Evento Cyber e Protezione Legale da Evento Cyber* della sezione In Attività - Cyber Risk e per le garanzie accessorie In Continuità.

Quali costi devo sostenere?

Il Modulo prevede costi medi di intermediazione del 19,80% del Premio imponibile pagato dal Contraente.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'Impresa assicuratrice	I reclami possono essere presentati con le seguenti modalità: • Con lettera inviata a Generali Italia S.p.A. – Customer Advocacy e Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati, 23 - Roma - CAP 00187; • Tramite il sito internet della Compagnia www.generali.it nella sezione Reclami; • Tramite mail all'indirizzo: reclami.it@generali.com. La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Customer Advocacy e Tutela Cliente. Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. Il termine può essere sospeso per massimo 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al comportamento di Agenti, loro dipendenti e collaboratori.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it. Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è disponibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per i consumatori – Reclami".
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali:	
Arbitro Assicurativo	È obbligatorio ricorrere all'Arbitro Assicurativo previsto dalla legge come condizione di procedibilità dell'eventuale azione giudiziaria, in alternativa alla Mediazione. Il ricorso va presentato tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	È obbligatorio ricorrere alla Mediazione prevista dalla legge come condizione di procedibilità per le controversie sui contratti di assicurazione. L'istanza deve essere inoltrata all'indirizzo PEC generali_mediazione@pec.generaligroup.com o presso la sede legale di Generali.È possibile interpellare un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013 n. 98).
Negoziazione assistita	È possibile ricorrere alla negoziazione assistita tramite richiesta del proprio avvocato a Generali Italia.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	È possibile attivare: - perizia contrattuale per le controversie relative alla determinazione e stima dei danni per le Garanzie In Attività – Macchine elettroniche e per le Garanzie In Continuità - Danni da interruzione di esercizio a queste riferite. Le parti nominano un perito ciascuna e l'accordo è vincolante. L'istanza di attivazione deve essere indirizzata all'indirizzo PEC: generaliitalia@pec.generaligroup.com o tramite Raccomandata presso la sede legale di Generali Italia - arbitrato in caso di conflitto di interessi o di disaccordo sulla gestione delle prestazioni per le Garanzie In Accordo – Protezione legale, le parti demandano la questione a un arbitro. L'istanza di attivazione deve essere inoltrata all'indirizzo PEC servizio.clienti@pec.das.it o tramite Raccomandata a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. Via Enrico Fermi 9/B – 37135 Verona - procedura FIN-NET per la risoluzione delle liti transfrontaliere. È possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare la rete FIN-NET rivolgendosi al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l'Impresa di assicurazione (rintracciabile sul sito della Commissione europea: Rete per la risoluzione delle controversie finanziarie: FIN-NET - Commissione europea o https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it)

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	L'imposta dovuta sul Premio imponibile è: 21,25% per le **Garanzie In attività – Macchine elettroniche**, per la **Garanzia *Danni al Sistema Informatico aziendale*** e per la **Garanzia *Protezione legale da Evento Cyber***; 22,25% (di cui 1% di addizionale antiracket - antiusura) per la Garanzia ***Responsabilità civile da Evento Cyber*** e per le **Garanzie In Continuità – Danni da interruzione di esercizio**.

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

Diritto all'oblio oncologico	Se il **cliente** è stato **precedentemente affetto da patologie oncologiche** - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - **non è tenuto** a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. **Il termine è ridotto da dieci a cinque anni**, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le **patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi**, sono previsti **termini inferiori, indicati nella Tabella**, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche.

Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o per la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO CON LE SEGUENTI FUNZIONALITÀ: VERIFICARE I CONTRATTI ATTIVI E LE GARANZIE ACQUISTATE; VISUALIZZARE LA DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE; PAGARE I PREMI DI POLIZZA SUCCESSIVI AL PREMIO DI PERFEZIONAMENTO; CONSULTARE E AGGIORNARE I DATI PERSONALI E I CONSENSI PRIVACY;SEGNALARE UN SINISTRO.

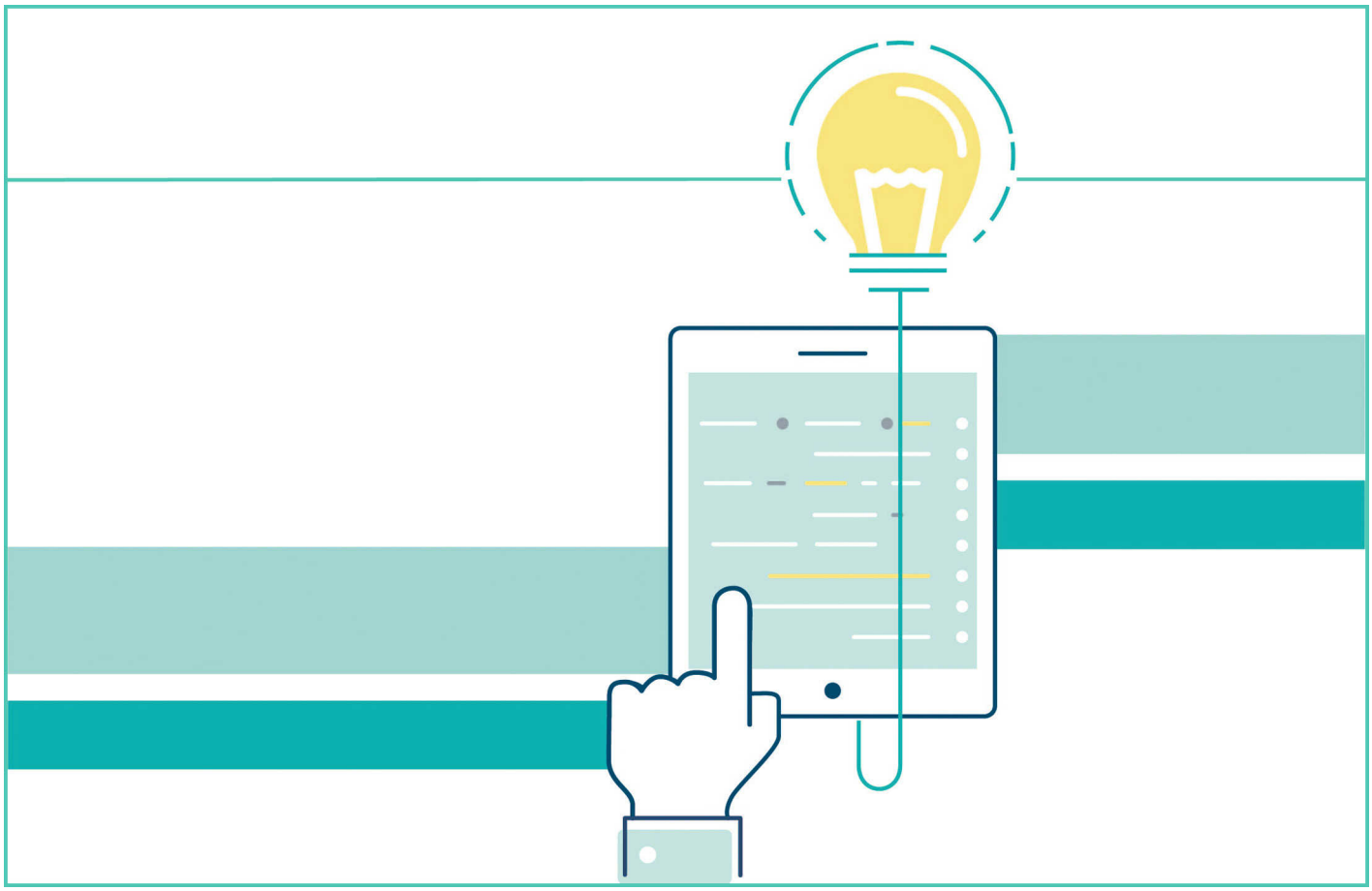

MODULO PROTEZIONE DIGITALE - PRESENTAZIONE MODULO E DEFINIZIONI	PAG.
PRESENTAZIONE DEL MODULO	1
Funzionamento	1
TABELLA DELLE GARANZIE	1
CONDIZIONI SPECIFICHE - DEFINIZIONI	4
DEFINIZIONI	4
DEFINIZIONI SPECIFICHE IN ATTIVITÀ - CYBER RISK	7
DEFINIZIONI SPECIFICHE IN CONTINUITÀ - DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO	11

MODULO PROTEZIONE DIGITALE - CONDIZIONI SPECIFICHE IN ATTIVITÀ – MACCHINE ELETTRONICHE	PAG.
Che cosa è assicurato? Garanzia base	12
Art. 1.1 Beni assicurati	12
Art. 1.2 Archivi informatici	13
Che cosa NON è assicurato?	13
Art. 2.1 Esclusioni	13
Ci sono limiti di copertura?	14
Art. 3.1 Limiti di copertura	14
Art. 3.2 Scoperto e Franchigia a carico dell'Assicurato	14
Art. 3.3 Delimitazioni per i danni da Furto e Rapina	15
Art. 3.4 Caratteristiche dei locali che contengono i beni assicurati per i Danni da Furto	16

Dove vale la copertura? 17
Art. 4.1 Delimitazione territoriale 17
Che cosa è assicurato? Garanzie accessorie 17
Art. 5.1 Eventi atmosferici (vento e grandine) 17
Art. 5.2 Sovraccarico neve 17
Quando comincia la copertura e quando finisce? 18
Art. 6.1 Operatività delle Garanzie Eventi atmosferici 17
Art. 6.2 Facoltà di recesso - Garanzie Eventi atmosferici 18
Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti 18
Art. 7.1 Scheda Riepilogativa 18

MODULO PROTEZIONE DIGITALE - CONDIZIONI SPECIFICHE IN ATTIVITÀ – CYBER RISK PAG.

Che cosa è assicurato? Garanzia base 19
Art. 1.1 Danni al Sistema Informatico aziendale 19
Che cosa è assicurato? Garanzie accessorie 20
Art. 1.2 Responsabilità Civile da Evento Cyber 20
Art. 1.3 Protezione Legale da Evento Cyber 21
Che cosa NON è assicurato? 23
Art. 2.1 Esclusioni 23
Art. 2.2 Persone non considerate terzi 23
Ci sono limiti di copertura? 23
Art. 3.1 Limiti di copertura 23
Art. 3.2 Limiti generali all'operatività della Garanzia Cyber Risk 25
Art. 3.3 Limiti di copertura in presenza di Reti Wireless 25
Art. 3.4 Limiti di copertura per mancato aggiornamento del Software Antivirus 25
Art. 3.5 Limiti di copertura in caso di furto di componente mobile 25
Art. 3.6 Limiti di copertura in caso di Malware 25
Dove vale la copertura? 25
Art. 4.1 Estensione territoriale 25
Quando e come devo pagare? 26
Art. 5.1 Adeguamento del Premio delle Garanzie RC e Protezione Legale da Evento Cyber in caso di aumento del numero di Addett 26
Art. 5.1 Adeguamento del Premio delle Garanzie RC e Protezione Legale da Evento Cyber in caso di aumento del Fatturato annuo aziendale 27
Quando comincia la copertura e quando finisce? 28
Art. 6.1 Operatività delle garanzie 28
Art. 6.2 Facoltà di recesso - Garanzie Cyber Risk 29
Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti 29
Art. 7.1 Scheda Riepilogativa 29

MODULO PROTEZIONE DIGITALE - CONDIZIONI SPECIFICHE IN CONTINUITÀ - DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO PAG.

Che cosa è assicurato? Garanzia base 30

Art. 1.1 Rischi assicurati 19

Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti 31

Art. 2.1 Scheda Riepilogativa 31

MODULO PROTEZIONE DIGITALE - CONDIZIONI SPECIFICHE - NORME COMUNI DEL MODULO PROTEZIONE DIGITALE PAG.

Che obblighi ho? 32

Art. 1.1 Ispezione delle cose assicurate 32

Quando comincia la copertura e quando finisce? 32

Art. 2.1 Attivazione e disattivazione delle Garanzie 32

Come posso disdire le Garanzie? 33

Art. 3.1 Disdetta e proroga delle Garanzie attivate 33

MODULO PROTEZIONE DIGITALE - NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO PAG.

Come posso disdire le Garanzie? 33

Art. 1.1 Recesso in caso di Sinistro 33

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO IN ATTIVITÀ - MACCHINE ELETTRONICHE 34

Che obblighi ho? 34

Quali obblighi ha l'impresa?

Art. 1.1 Obblighi in caso di Sinistro 34

Art. 1.2 Esagerazione dolosa del danno 34

Art. 1.3 Procedura per la valutazione del danno 34

Art. 1.4 Mandato dei periti 35

Art. 1.5 Valore dei beni assicurati 35

Art. 1.6 Determinazione del danno 35

Art. 1.7 Assicurazione parziale - regola proporzionale 35

Art. 1.8 Pagamento dell'indennizzo 36

Art. 1.9 Rinuncia all'azione di rivalsa 36

Art. 1.10 Recuperi 36

Art. 1.11 Limite massimo dell'indennizzo 36

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO IN ATTIVITÀ - CYBER RISK 37

Che obblighi ho? 37

Quali obblighi ha l'impresa?

Art. 1.1 Denuncia di Sinistro 37

NORME SPECIFICHE PER LA GARANZIA DANNI AL SISTEMA INFORMATICO AZIENDALE 37

Art. 1.2 Indennizzo in forma specifica 37
Art. 1.3 Obblighi in caso di Sinistro 38
Art. 1.4 Esagerazione dolosa del danno 38
Art. 1.5 Procedura per la valutazione del danno 38
Art. 1.6 Mandato dei Periti 38
Art. 1.7 Determinazione del danno 39
Art. 1.8 Pagamento dell'Indennizzo 39
Art. 1.9 Limite massimo dell'Indennizzo 39
NORME SPECIFICHE PER LA GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE DA EVENTO CYBER 39
Art. 1.10 Pagamento dell'Indennizzo 39
Art. 1.11 Gestione della vertenza di danno e spese legali 40
Art. 1.12 Limiti di Risarcimento - Pluralità di Assicurati 40
Art. 1.13 Modalità di gestione della vertenza 40
Art. 1.14 Obblighi dell'Assicurato 40
Art. 1.15 Termini di liquidazione 41
Art. 1.16 Esonero di responsabilità 41
Art. 1.17 Arbitrato per conflitto di interesse o disaccordo sulla gestione della vertenza 41
Art. 1.18 Recupero di somme 41
Art. 1.19 Limiti di Indennizzo 41
NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO IN CONTINUITÀ - DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO 43
Che obblighi ho? 43
Quali obblighi ha l'impresa?

PRESENTAZIONE MODULO

Il Modulo Protezione Digitale è parte integrante del contratto di assicurazione CATTOLICA ATTIVA Imprese&Artigiani e contiene le Condizioni Specifiche delle seguenti Garanzie:

- In Attività - Macchine elettroniche
- In Attività - Cyber risk
- In Continuità - Danni da interruzione di esercizio

Le Condizioni Specifiche si compongono a loro volta di:
- Definizioni;
- norme proprie delle singole Garanzie attivate, che contengono la disciplina specifica di tali Garanzie;
- In Continuità - Danni da interruzione di esercizio

Funzionamento

Per attivare il Modulo Protezione Digitale **è necessario attivare la sezione In attività - Macchine elettroniche**.

La sezione In Attività - Cyber risk e la sezione In Continuità – Danni da interruzione di esercizio **possono essere attivate con la sezione In attività - Macchine elettroniche.**

Le Garanzie operano se riportate in Polizza o nella Scheda Riepilogativa e se è stato corrisposto il Premio.

TABELLA DELLE GARANZIE

Garanzia base	Garanzia principale che può essere attivata da sola
Garanzia accessoria	Garanzia che può essere attivata solo con una Garanzia base
Condizioni di attivazione	Regole per poter attivare Garanzie base e Garanzie accessorie

GARANZIA BASE	GARANZIE ACCESSORIE	CONDIZIONI DI ATTIVAZIONE
IN ATTIVITÀ MACCHINE ELETTRONICHE -		
- **Danni alle Macchine elettroniche (Partita “Macchine elettroniche”)** - **Archivi informatici** - **Spese sostenute in conseguenza di Sinistro indennizzabile**		
	Estensione danni alle Apparecchiature	Attiva con In attività – Cyber risk se presente anche la Partita del Modulo Protezione dell’Attività “Macchinari Attrezzatura e Arredamento”
	OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	
	Danni alle Macchine elettroniche portatili al di fuori dell’ubicazione	Attivabile con Danni alle Macchine elettroniche (Partita “Macchine elettroniche portatili”)
	EVENTI ATMOSFERICI	
	Eventi atmosferici (vento e grandine)	Attivabile con: • Danni alle Macchine elettroniche • Archivi informatici • Spese sostenute in conseguenza di Sinistro indennizzabile
	Sovraccarico neve	Attivabile con Eventi atmosferici (vento e grandine)
IN ATTIVITÀ - CYBER RISK		

	Danni al Sistema Informatico aziendale	Attivabile con Macchine elettroniche
	Responsabilità Civile da Evento Cyber	Attivabile con Danni al Sistema Informatico aziendale
	Protezione Legale da Evento Cyber	Attivabile con Responsabilità Civile da Evento Cyber
IN CONTINUITÀ – DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO		
	Diaria da interruzione dell'attività	Attivabile con *Danni alle Macchine elettroniche* (Partita "Macchine elettroniche"). Se è attiva la Garanzia *Danni al Sistema Informatico aziendale* opera anche in caso di evento Cyber che provoca l'interruzione dell'attività. Non può essere acquistata in abbinamento a: - *Danni indiretti* - *Maggiori spese* Non è attivabile se attiva *Quota fatturato* del Modulo Protezione dell'Attività
	Danni indiretti	Attivabile con *Danni alle Macchine elettroniche* (Partita "Macchine elettroniche") Non può essere acquistata in abbinamento a: - *Diaria da interruzione dell'attività* - *Maggiori spese* Non è attivabile se attiva *Quota fatturato* del Modulo Protezione dell'Attività
	Maggiori spese	Attivabile con *Danni alle Macchine elettroniche* (Partita "Macchine elettroniche") Non può essere acquistata in abbinamento a: - *Diaria da interruzione dell'attività* - *Danni diretti* Non è attivabile se attiva *Quota fatturato* del Modulo Protezione dell'Attività

AVVERTENZE

Per facilitare la lettura del documento, abbiamo utilizzato i seguenti strumenti grafici:

- **AVVERTENZE: per richiamare l'attenzione a prendere consapevolezza di particolari regole;**
- **Carattere grassetto: per dare maggior risalto al testo da leggere con particolare attenzione;**
- **Iniziali maiuscole: utilizzate per indicare le parole presenti nelle definizioni;**
- **Box con esempi:**

Per aiutare a comprendere, con un esempio pratico, il contenuto o il funzionamento delle Garanzie.

In caso di Sinistro sulle Garanzie diverse dalla Garanzia *Protezione Legale da Evento Cyber*, il Contraente o l'Assicurato, deve subito fare denuncia all'Agenzia di riferimento che fornisce aiuto. In alternativa, può inviare una comunicazione per iscritto, alla sede legale di Generali Italia, tramite lettera raccomandata o PEC ai seguenti recapiti:

Generali Italia S.p.A.

Via Marocchesa 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) PEC: cattolica@pec.generaligroup.com

È anche possibile segnalare il Sinistro tramite l'Area Clienti del sito www.cattolica.it o dall'App MyCattolica.

In caso di Sinistro sulla Garanzia *Protezione Legale da Evento Cyber*, Il Contraente o l'Assicurato deve contattare subito DAS, alla quale Generali Italia ha scelto di affidare la gestione dei Sinistri di Tutela legale

- **ai seguenti numeri:**

Numero Verde **800 572 572**
+39 02 58 240 565 per chiamate dall'estero

- **alla mail: sinistri@das.it.**
  A quest'ultima devono essere inviate tutte le denunce, i documenti e ogni altro elemento relativi a tali Sinistri.

CONDIZIONI SPECIFICHE - DEFINIZIONI

Nelle Condizioni Specifiche del presente Modulo, ai termini di seguito indicati è attribuito il significato qui precisato e sono sempre riportati con l'iniziale maiuscola:

DEFINIZIONI

Addetti	I soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro, il titolare, i soci e i familiari che nel rispetto della legge svolgono prestazioni lavorative in assenza di rapporto di lavoro subordinato. Se l'Assicurato è una persona giuridica che si avvale della sola opera di dipendenti distaccati da altre aziende o di lavoratori somministrati e non è obbligata alla tenuta del Libro Unico del Lavoro, sono considerati Addetti dipendenti distaccati da altre aziende e i lavoratori somministrati ed eventuali soci che svolgono prestazioni lavorative in assenza di rapporto di lavoro subordinato. **Quali lavoratori devono essere registrati nel Libro Unico del Lavoro?** A titolo di esempio, sono oggetto di registrazione nel Libro Unico del Lavoro: - lavoratori dipendenti e apprendisti (compresi i soci di società cooperative titolari di un rapporto di lavoro subordinato con l'Assicurato); - collaboratori coordinati e continuativi (compresi i soci di società cooperative, gli amministratori, i consiglieri e i sindaci titolari di un rapporto di collaborazione con l'Assicurato); - lavoratori somministrati e distaccati di altre aziende che operano per conto dell'Assicurato. Sempre a titolo di esempio, non sono invece oggetto di registrazione: collaboratori e coadiuvanti che prestano attività non subordinata in azienda, lavoratori autonomi titolari di partita IVA, percettori di borse di studio, lavoratori autonomi occasionali (anche a voucher), stagisti e lavoratori socialmente utili.
Allagamento	La presenza di acqua che si è accumulata in luogo chiuso normalmente asciutto a seguito di formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua nonché fuoriuscita di acqua, non dovuta a rottura, da impianti idrici, igienici e termici.
Alluvione, Inondazione ed Esondazione	Straripamento, esondazione, tracimazione, fuoriuscita d'acqua e quanto da essa trasportato, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d'acqua, di bacini naturali o artificiali, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, da qualunque causa provocati.
Antivirus	Software programmato per funzionare su un componente Hardware atto a prevenire, rilevare ed eventualmente rendere inoffensivi codici dannosi, noti anche come Malware.
Apparecchiature	Macchine e impianti che hanno componenti elettroniche ma le utilizzano in via accessoria come regolazione e controllo effettuato direttamente dal Sistema Informatico (per esempio impianti di chiusura dei serramenti).
Archivio Informatico	Insieme di Dati informatici o di Software memorizzati su Supporti di dati.
Atto cyber	Qualsiasi atto o serie di atti correlati non autorizzati, dolosi o criminali ovvero una loro minaccia vera o presunta che, anche e non solo attraverso Malware o simili, indipendentemente dal tempo e dal luogo in cui sono posti in essere, possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di un Sistema Informatico.
Bomba d'acqua	Rapido allagamento causato da un eccesso di precipitazioni atmosferiche in un breve lasso temporale dovuto all'impossibilità del suolo di drenare o assorbire l'acqua.
Contratto di Assistenza per le Macchine elettroniche	Accordo contrattuale tra l'Assicurato e il fornitore di Macchine elettroniche (o con organizzazioni da esso autorizzate), con il quale quest'ultimo è incaricato: • della periodica manutenzione; • dell'eliminazione dei guasti che si verificano senza il concorso di cause esterne; • del mantenimento o ripristino delle regolari condizioni di funzionamento.

Danni diretti	Danni dovuti all'azione diretta di un evento garantito dalla copertura assicurativa.
Danni materiali	Distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati.
Dati informatici	Qualsiasi informazione leggibile, compresi programmi e Software, a prescindere dalla forma o modo in cui viene utilizzata (es. testo, figura, voce o immagini), consultata, trasmessa, elaborata, aperta o memorizzata da un Sistema Informatico.
Disponibilità	Possibilità dei legittimi utilizzatori di accedere alle informazioni e alle risorse quando necessarie. Tale possibilità riguarda anche i Dati informatici, le informazioni e a tutte le possibili risorse che costituiscono un Sistema Informatico.
Esplosione	Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Fabbricato	Il complesso delle opere edili in cui l'Assicurato esercita l'attività, compresi: • fissi e infissi • impianti fissi idrici, igienico-sanitari e di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche; • impianti a esclusivo uso di riscaldamento e condizionamento dei locali; • ascensori e montacarichi; • impianti elettrici, impianti di allarme e segnalazione (per esempio impianti di video sorveglianza o di segnalazione di fumo).
Fatturato	I Ricavi delle vendite e delle prestazioni se l'Assicurato è tenuto alla redazione del bilancio ai sensi degli artt. 2423 e seguenti del Codice civile, altrimenti il fatturato (al netto dell'IVA) determinato ai sensi della normativa fiscale.
File	Contenitore di informazioni/Dati informatici in formato digitale, tipicamente presente su un Supporto digitale di memorizzazione opportunamente predisposto (formattato).
Frana	Movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l'azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d'acqua.
Franchigia	Parte di danno, espressa come importo in cifra fissa, che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro. Per la Garanzia *Diaria da interruzione dell'attività*, la parte di danno che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro è espressa in giorni.
Furto	Impossessamento di cose mobili altrui, sottratte a chi le detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Guerra	L'uso della forza fisica da parte di uno Stato contro un altro Stato o come parte di una guerra civile, di una ribellione, di una rivoluzione, di un'occupazione militare, di un'invasione, nonché l'usurpazione (anche con forze militari), la confisca, la nazionalizzazione, la requisizione, la distruzione, il danneggiamento di beni o proprietà da parte di, o per ordine di, qualsiasi governo o autorità pubblica, anche locale, a prescindere che la guerra sia dichiarata o meno.
Guerra informatica	L'uso di un Sistema informatico da parte o per conto di uno Stato per interrompere, bloccare, danneggiare, manipolare o distruggere le informazioni in un Sistema informatico di un altro Stato o in un altro Stato.
Hardware	Complesso delle apparecchiature elettroniche costituito da computer e relative periferiche (per esempio video, Supporto di Dati, tastiere, stampanti incluse multifunzione e plotter), tablet, smartphone, workstation, Server, elaboratori elettronici, cablaggi, apparati di Rete e di telecomunicazione in genere, il tutto installato, collaudato e pronto per l'uso e utilizzato dall'Assicurato per lo svolgimento dell'attività dichiarata in Polizza. **Sono esclusi beni oggetto di lavorazione o destinati alla vendita.**
Incendio	Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

Incidente cyber	Qualsiasi errore, omissione o serie correlata di errori od omissioni che possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di qualsiasi Sistema Informatico. Qualsiasi forma non dolosa o criminale di indisponibilità, di guasto e relativa serie di errori od omissioni che impedisce l'accesso, l'utilizzo o la regolare operatività di un Sistema Informatico.
Incombustibili	Sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non manifestano fiamme né reazione esotermica (reazione chimica che genera calore). Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno
Internet	Rete ad accesso pubblico che connette vari dispositivi in tutto il mondo, tramite interconnessione globale tra Reti Informatiche di natura e di estensione diversa.
Macchine elettroniche	L'Hardware e le apparecchiature elettroniche (registratori di cassa, fatturatrici, bilance, macchine fotocopiatrici, fax, apparecchiature per sviluppo e stampa, apparecchiature telefoniche e radiotelevisive, giochi elettronici e simili) impiegati nell'esercizio dell'attività assicurata. Se non attivato il Modulo Protezione dell'Attività si considerano Macchine elettroniche anche gli impianti di segnalazione e allarme (per esempio gli impianti di videosorveglianza e di segnalazione di fumo). Se attivato il Modulo Protezione dell'Attività detti impianti si considerano Impianti fissi al servizio del Fabbricato. Sono incluse le Macchine elettroniche portatili. **Sono esclusi:** - **fabbricati, impianti, macchine, apparecchiature, attrezzature, arredamenti, serramenti che hanno componenti elettroniche ma le utilizzano in via accessoria come regolazione e controllo** (per esempio impianti di condizionamento e riscaldamento, impianti di chiusura dei serramenti, frigoriferi, lavastoviglie, lavatrici, macchine per caffè, forni, lettini solari e simili); - **beni oggetto di lavorazione o destinati alla vendita.**
Macchine elettroniche portatili	Macchine elettroniche che per loro natura e costruzione possono essere trasportate e usate anche all'aperto o in un luogo diverso dall'ubicazione assicurata.
Malware	Qualsiasi Software (che implica o meno l'auto-replicazione), inclusi a titolo esemplificativo "Virus", "Trojan Horse", "Worm", "Logic Bombs", "Ransomware", "Wiper", "Denial o Distributed Denial of Service Attacks", creato intenzionalmente con lo scopo di danneggiare, alterare una o più caratteristiche di un Sistema Informatico.
Massimale	Importo massimo dovuto da Generali Italia per una o più Garanzie in relazione a ciascun Sinistro, danneggiato, annualità assicurativa, come indicato nelle rispettive previsioni delle presenti Condizioni Specifiche e nella Scheda Riepilogativa.
Partita	Insieme dei beni assicurati con un'unica somma.
Punti perimetrali	Le pareti perimetrali esterne dell'immobile o, in presenza di area scoperta completamente recintata di pertinenza dell'ubicazione, la recinzione stessa.
Rapina	Sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia.
Rete, Rete Informatica	Sistema di telecomunicazioni che permette lo scambio o la condivisione di Dati informatici e risorse tra diversi componenti Hardware.
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	L'importo relativo alla voce A1) del conto economico redatto ai sensi dell'art. 2425 del Codice civile.
Scoperto	Importo, espresso in misura percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro.
Scoppio	Improvvisa rottura di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuta a Esplosione. **Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati Scoppio.** Per colpo di ariete si intende l'urto violento provocato in una conduttura dall'immissione d'acqua o dalla sua interruzione.

Serramenti	Manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni.
Server	Componente o sottosistema di un Sistema IT che fornisce un qualunque tipo di servizio ad altre componenti (tipicamente chiamate Client) che ne fanno richiesta attraverso una Rete Informatica.
Sisma	Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, anche in assenza di provvedimenti assunti dalle Autorità competenti.
Sistema Informatico, Sistema IT	Qualsiasi Software, Hardware, tecnologia dell'informazione e sistema di comunicazione o dispositivo elettronico, incluso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione degli stessi e incluso qualsiasi dispositivo di input, output o archiviazione informatica di Dati informatici, apparecchiature di rete o struttura/servizio di backup. **Sono esclusi macchine e impianti controllati dal Sistema Informatico.**
Software	Sequenza di informazioni che costituiscono istruzioni eseguibili da componenti Hardware.
Supporto, Supporto di Dati	Qualsiasi proprietà o supporto fisico su cui possono essere archiviati i Dati informatici e il Software **ma non i Dati informatici e Software stessi**.
Terrorismo	Qualsiasi atto (incluso l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscono da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o Governo, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi Governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.
Tetto - Copertura - Solai	- **Tetto:** il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il Fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese relative strutture portanti (orditura, tiranti o catene); - **Copertura:** il complesso degli elementi del tetto, **escluse strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti**; - **Solai:** il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, **escluse pavimentazioni e soffittature**.
Vetri stratificati di sicurezza	Pannelli costituiti da due o più lastre con interposti e incollati tra di loro (e per l'intera superficie) strati di materia plastica in modo da ottenere uno spessore totale minimo di 6 mm oppure costituiti da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore minimo di 6 mm.
Virus	Programma Software capace di riprodursi e reinstallarsi autonomamente tra applicazioni e componenti Hardware diversi, anche attraverso Reti, che determina: a. una modifica dei programmi attraverso l'inserimento di nuove istruzioni nel codice; b. una non utilizzabilità dei Dati informatici, attraverso la cancellazione o l'alterazione di File o di parte di questi; c. una non utilizzabilità dei Dati informatici o dei programmi, attraverso modifiche del contenuto dei supporti. É parificato a Virus qualsiasi programma: • in grado di propagarsi tra Sistemi Informatici diversi (autonomamente, attraverso l'uso delle risorse o delle applicazioni del Sistema Informatico nel quale risiede o attraverso lo sfruttamento delle operazioni svolte in modo inconsapevole dagli utilizzatori del Sistema Informatico stesso); • creato dolosamente o fraudolentemente con lo scopo di alterare una o più delle caratteristiche di Disponibilità, Confidenzialità, Integrità di un Sistema Informatico.

DEFINIZIONI SPECIFICHE IN ATTIVITÀ - CYBER RISK

Aggiornamento	Operazione di manutenzione del Software installato, che consiste nel mantenere il Software stesso alle versioni raccomandate dal produttore; tale operazione può essere effettuata tramite applicazioni di Patch o installazione di nuove release del Software.
Autenticazione	Processo con il quale un Sistema Informatico, un componente Hardware, un Software o un utente, verifica l'Identità digitale di un altro componente Hardware, Software o utente che vuole comunicare attraverso una connessione per usufruire dei relativi servizi associati.
Backdoor	Porta che consente di superare, in parte o del tutto, le procedure di sicurezza attivate in un Sistema Informatico o in un componente Hardware entrando negli stessi.

Backup	Ridondanza fisica dei Dati informatici che consiste nel replicare, su un qualunque Supporto di memorizzazione, il materiale informativo archiviato nella memoria di massa di un componente Hardware.
Botnet	Rete formata da dispositivi informatici collegati a Internet e infettati da Malware, e pertanto compromessi, controllata da un'unica entità, detta Botmaster.
Brute Force	Algoritmo di risoluzione di un problema data (per esempio la ricerca ricorsiva di password), che consiste nel verificare tutte le soluzioni teoricamente possibili fino a che si trova quella corretta.
Bug	Errore nella scrittura di un programma Software, che può portare al malfunzionamento dello stesso (per esempio producendo un risultato inatteso o errato).
Compromissione	Riferito ad un Sistema Informatico o a un suo componente, qualunque alterazione delle caratteristiche di normale funzionamento – con particolare riferimento a Confidenzialità, Integrità, Disponibilità.
Confidenzialità	Caratteristica di un Sistema Informatico per cui una terza parte che entra in possesso delle informazioni scambiate tra mittente e destinatario, non ne può ricavare contenuti informativi intellegibili.
Contratto di Manutenzione per il Software	Accordo contrattuale tra l'Assicurato e il fornitore di Software (o con organizzazioni da esso autorizzate), con il quale quest'ultimo si impegna a: • aggiornare i programmi a seguito di nuove release o Patch anche per effetto di modifiche di leggi o prassi; • eliminare eventuali anomalie per consentire il regolare uso del Software; • fornire copie del Software in caso di perdita da parte dell'Assicurato.
Credenziali	Insieme di informazioni, note solamente agli aventi diritto, utilizzate per portare a termine il processo di Autenticazione necessario per accedere a un Sistema Informatico.
Credenziali di Default	Credenziali predefinite dal costruttore o fornitore di un apparato o Sistema Informatico per permettere il primo accesso all'Hardware o al Sistema IT dopo l'installazione o la reinizializzazione dell'Hardware o del Sistema IT e che, per loro stessa natura, possono essere note a un numero imprecisato di soggetti.
Danni corporali	Morte o lesioni personali.
DDOS (Distributed Denial)	Attacco DOS realizzato con una Botnet.
Disaster Recovery	Insieme delle misure tecnologiche e logistico/organizzative per ripristinare sistemi, Dati e infrastrutture necessarie a fornire servizi a terzi, quando gravi emergenze ne intaccano la regolare attività.
DOS (Denial Of Service)	Attacco informatico in cui si fanno esaurire deliberatamente le risorse di un Sistema Informatico che fornisce un servizio ai Client, fino a renderlo non più in grado di fornire il servizio ai Client richiedenti.

Evento Cyber	L'atto doloso che colpisce il Sistema Informatico che rientra in uno o più dei seguenti casi: - accesso illegale (l'accesso non autorizzato) a un Sistema informatico e ai Dati informatici in esso contenuti; - intercettazione con mezzi tecnici di trasmissioni non pubbliche di Dati informatici verso, da o all'interno di un Sistema Informatico; - interferenze di Dati (danneggiamento, cancellazione, deterioramento, alterazione o soppressione di Dati informatici); - messa in atto di sistemi di interferenza (interferenza con il funzionamento di un Sistema Informatico tramite immissione, trasmissione, danneggiamento, cancellazione, deterioramento, alterazione o soppressione di Dati informatici). Il Sinistro è indennizzabile se l'Evento Cyber è originato da o si verifica tramite: 1) Accesso non autorizzato ai Sistemi Informatici dell'Assicurato tramite: a. un terminale fisicamente collegato a essi a seguito di intrusione materiale nei locali dell'Assicurato; b. le linee di trasmissione a seguito di Autenticazione avvenuta con l'utilizzo di Credenziali ottenute tramite attacchi di Brute Force o per mezzo di tecniche di Keylogging; 2) Compromissione di sistemi esposti su Rete pubblica tramite sfruttamento di Vulnerabilità (Exploit); 3) Compromissione di linee di trasmissione tramite accesso fisico e connessione materiale alle linee fisiche; 4) Compromissione del Sistema Informatico, o di parti di esso, tramite installazione manuale di dispositivi fisici per carpire informazioni, intercettandole, memorizzandole o ritrasmettendole per mezzo di apposite connessioni remote; 5) Utilizzo di Backdoor, **fatta salva la facoltà di Generali Italia di rivalersi sui terzi responsabili**; 6) Impedimento di utilizzo o accesso al sistema, o compromissione delle caratteristiche di Disponibilità del sistema, a seguito di attacco DOS o DDOS. **Non è considerato Evento Cyber qualunque atto doloso che consiste nel solo danneggiamento materiale e diretto o nella sola sottrazione fisica di un Sistema informatico.**
Exploit	Porzione di codice o tecnica di attacco che, attraverso un Bug o una Vulnerabilità, porta all'acquisizione di privilegi, alla violazione delle caratteristiche di Confidenzialità, Integrità, Disponibilità di un Sistema Informatico o di parte di esso o, più genericamente, ne provoca un funzionamento anomalo.
Firewall	Apparato di Rete, Hardware o Software, di ingresso-uscita bidirezionale che, opportunamente configurato o settato e agendo in maniera centralizzata, filtra tutti i pacchetti entranti e uscenti, da e verso una Rete o un componente Hardware, secondo regole prestabilite che contribuiscono alla sicurezza della stessa.
Freeware	Software pubblicato sotto i termini di una Licenza libera, che ne incoraggia l'utilizzo, lo studio, la modifica e la redistribuzione.
Identità Digitale	Insieme delle informazioni e delle risorse concesse da un Sistema Informatico a un particolare utilizzatore che vi accede tramite un processo di identificazione.
Integrità	Caratteristica di un Sistema Informatico per cui i Dati informatici e le informazioni sono protette da alterazioni o cancellazioni accidentali del contenuto e della generazione di nuovi Dati informatici e informazioni effettuati da una terza parte.
Keylogging	Tecnica di intercettazione e cattura occulta di ciò che è digitato sulla tastiera a insaputa dell'utente per acquisire Dati informatici confidenziali.
Licenza	Contratto tra fornitore e utente, in base al quale quest'ultimo utilizza un Software per fini e periodo di tempo limitati (uso temporaneo) o illimitati (uso permanente).
Log	Registrazione sequenziale e cronologica degli eventi che interessano un Sistema Informatico, incluse le operazioni effettuate da utenti o amministratori, o automatizzate.
MAC (Media Access Control) Address Indirizzo Fisico	Codice assegnato in modo univoco dal produttore a ogni scheda di rete prodotta al mondo.

Patch	Porzione di Software progettata per aggiornare o migliorare un altro Software.
Perdite Patrimoniali	I pregiudizi economici che non sono conseguenza di Danni materiali o Danni corporali.
Policy	Insieme di definizioni e procedure formalizzate che regolamentano una determinata attività. Per esempio, la Policy di Backup (o Backup Policy) consiste in un insieme di procedure che regolamentano l'attività di effettuazione delle copie di sicurezza (Backup) dei Dati informatici, definendo, tra le altre cose, frequenza delle copie, tipo di Dati informatici da copiare, luogo di custodia delle copie.
Sinistro	• Per la **Garanzia *Danni al Sistema Informatico***: l'Evento Cyber che colpisce il Sistema Informatico che si verifica e viene scoperto durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione. • Per la **Garanzia *Responsabilità civile da Evento Cyber***: la richiesta di risarcimento pervenuta per la prima volta all'Assicurato durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione o entro i 6 mesi successivi alla sua scadenza, se consegue a Evento Cyber accaduto nello stesso periodo. • Per la **Garanzia *Protezione legale da Evento Cyber***: la vertenza determinata da Evento Cyber accaduto durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione se l'Assicurato viene a conoscenza della stessa entro 6 mesi dalla cessazione dell'assicurazione.
Social Media	Insieme di tecnologie e strumenti informatici e di telecomunicazioni, che le persone utilizzano per condividere contenuti testuali, immagini, video e audio. Nell'uso comune consistono in un insieme di applicazioni Internet che consentono la creazione e lo scambio di contenuti generati dagli utenti.
Tempo Zero	Momento nel quale l'Evento Cyber viene rilevato o si manifesta per la prima volta.
TPM (Trusted Platform Module)	Processore crittografico che il produttore può installare su componenti Hardware, fissi o mobili, in grado di fornire funzionalità a supporto della implementazione efficiente di sistemi di sicurezza sul componente sul quale è installato.
Violazione della sicurezza	Accesso non autorizzato a Dati informatici, applicazioni, servizi, Reti, apparati, ottenuto aggirando o oltrepassando i meccanismi e sistemi di sicurezza posti a difesa.
Vulnerabilità	Componente di un Sistema Informatico in corrispondenza del quale le misure di sicurezza sono assenti, ridotte o compromesse, che rappresenta un punto di debolezza del Sistema Informatico e consente a un eventuale aggressore di compromettere il livello di sicurezza dell'intero Sistema Informatico. Possono consistere in: - "Vulnerabilità software", in caso di difetto di progettazione, codifica, installazione e configurazione del Software; - "Vulnerabilità dei protocolli", se dovute alle caratteristiche proprie di funzionamento del protocollo stesso. La Vulnerabilità in sé non compromette un Sistema Informatico, ma se sfruttata adeguatamente (Exploit) può determinare un Evento Cyber.
WPA2	Protocollo e standard di sicurezza atto a proteggere le Reti di componenti Hardware Wireless.
Wireless	Comunicazione tra componenti Hardware che non fa uso di cavi.

DEFINIZIONI SPECIFICHE Protezione Legale da Evento Cyber

Assicurato	Gli Addetti e, in caso di persona giuridica, gli amministratori e il legale rappresentante.
Contravvenzione	Tipologia di reato punita con l'arresto, l'ammenda o entrambi.
Delitto	Tipologia di reato che si definisce: • Delitto colposo se viene commesso involontariamente e cioè per negligenza, imprudenza o imperizia; • Delitto preterintenzionale se le conseguenze sono più gravi di quelle previste e volute; • Delitto doloso se viene commesso volontariamente e con la consapevolezza di commettere un delitto. Il delitto è punito con la multa, la reclusione o entrambe.

Derubricazione del reato	Il caso in cui l'imputazione iniziale viene riformulata nel corso del procedimento penale.
Sentenza passata in giudicato	Provvedimento definitivo, non più impugnabile o modificabile.
Spese di giustizia	Le spese del processo penale che sono poste a carico dell'imputato se viene condannato.
Transazione	Accordo con il quale le parti, con reciproche concessioni, mettono fine a una lite o ne prevengono una.

DEFINIZIONI SPECIFICHE IN CONTINUITÀ - DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO

Garanzia di riferimento	**Per la Garanzia Diaria da interruzione dell'attività:** *Danni alle Macchine elettroniche e Danni al Sistema Informatico aziendale*. **Per la Garanzia Danni indiretti:** *Danni alle Macchine elettroniche*. **Per la Garanzia Maggiori spese:** *Danni alle Macchine elettroniche*.
Malattia pandemica o epidemica	Malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto o in parte, da contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, per esempio, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, per i quali è stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico o epidemico locale grave (che comporta l'adozione da parte delle competenti autorità di specifiche disposizioni o misure per prevenire la diffusione, contenere il contagio o entrambi).

CONDIZIONI SPECIFICHE IN ATTIVITÀ - MACCHINE ELETTRONICHE

Che cosa è assicurato? Garanzia base

La Garanzia base comprende:
- Danni alle macchine elettroniche
- Archivi informatici
- Spese sostenute in conseguenza di Sinistro indennizzabile

La Garanzia *Estensione danni alle Apparecchiature* è attivata solo se è attivata la sezione In attività - Cyber risk e se è acquistata la Partita del Modulo Protezione dell'Attività "Macchinari, Attrezzatura e Arredamento".
La Garanzia *Danni alle Macchine elettroniche portatili* al di fuori dell'ubicazione si attiva con l'acquisto della relativa Partita.

Art. 1.1 Beni assicurati

Danni alle Macchine elettroniche

Che cosa è assicurato?

Generali Italia indennizza i Danni materiali e diretti causati da qualunque evento accidentale **non escluso in maniera espressa** ai beni assicurati che rientrano nella Partita Macchine elettroniche posti all'interno dei locali che fanno parte dell'ubicazione indicata nella Scheda Riepilogativa, anche se di proprietà di terzi.
Sono compresi i Danni materiali e diretti causati da:
- persone diverse da Contraente o Assicurato che prendono parte a scioperi, tumulti popolari o sommosse o compiono, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di Terrorismo o sabotaggio;
- Incidente cyber o Atto cyber.

Come opera la copertura

Se richiamata nella Scheda Riepilogativa l'opzione "Garanzia a Primo Rischio Assoluto", nella determinazione dell'Indennizzo non si applica la regola proporzionale di cui all'articolo Assicurazione parziale - regola proporzionale delle NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO.

Estensione danni alle Apparecchiature

Che cosa è assicurato?

Generali Italia indennizza i Danni materiali e diretti causati da Atto Cyber o Incidente Cyber alle Apparecchiature possedute dall'Assicurato, il cui funzionamento è controllato in maniera diretta dal Sistema Informatico.

Come opera la copertura

Nella determinazione dell'Indennizzo non si applica la regola proporzionale di cui all'articolo *Assicurazione parziale - regola proporzionale* delle NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO.

Ci sono limiti di copertura

L'estensione è prestata:
- **fino a 10.000,00 euro per Sinistro e per annualità assicurativa;**
- **con uno Scoperto del 10% col minimo di 250,00 euro.**

Danni alle Macchine elettroniche portatili al di fuori dell'ubicazione

Che cosa è assicurato?

Generali Italia indennizza i Danni materiali e diretti causati, da qualunque evento accidentale **non escluso in maniera diretta** avvenuto al di fuori dei locali che fanno parte dell'ubicazione indicata nella Scheda Riepilogativa, alle Macchine elettroniche portatili possedute dall'Assicurato, anche se di proprietà di terzi.
Sono compresi i Danni materiali e diretti causati da:
- persone diverse da Contraente o Assicurato che prendono parte a scioperi, tumulti popolari o sommosse o che compiono, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di Terrorismo o sabotaggio;
- Incidente cyber e Atto Cyber.

La Garanzia opera solo se valorizzata la relativa Partita.

Dove vale la copertura

La copertura vale per gli eventi accaduti fuori dei locali che fanno parte dell'ubicazione indicata nella Scheda Riepilogativa **in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano**.

Come opera la copertura

Nella determinazione dell'Indennizzo non si applica la regola proporzionale di cui all'articolo *Assicurazione parziale - regola proporzionale* delle NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO.

Beni non appartengono al Contraente o in comproprietà

La Garanzia s'intende stipulata per conto proprio e di chi spetta.

Che cosa NON è assicurato
Sono esclusi i beni in leasing, se tale esclusione è indicata nella Scheda Riepilogativa.

Possono essere assicurati anche beni di terzi?
Si, è possibile assicurare anche beni di proprietà di terzi impiegati nell'attività commerciale assicurata che si trovano nell'area in cui l'attività è esercitata. Il valore di tali beni deve essere compreso nella somma assicurata per la Partita di cui fanno parte.

Art. 1.2 Archivi informatici

Che cosa è assicurato?
Generali Italia indennizza i costi necessari sostenuti per:
- la ricerca, il recupero, duplicazione o riacquisto del Software distrutto o danneggiato in conseguenza diretta di un danno indennizzabile alle Macchine elettroniche;
- la ricerca, il recupero e la reimmissione dei Dati informatici, distrutti o danneggiati in conseguenza diretta di un danno indennizzabile alle Macchine elettroniche, nei Supporti di Dati.

Che cosa NON è assicurato
L'assicurazione non comprende il valore intrinseco dei Dati informatici.

Ci sono limiti di copertura
Per ogni Sinistro l'Indennizzo è pagato:
- **fino al 20% della somma assicurata con la Partita Macchine elettroniche;**
- **con uno Scoperto del 10% dell'ammontare dei costi sostenuti, col minimo di 150,00 euro, elevato a 500,00 euro se non esistono in tutto o in parte le copie di sicurezza dei Dati Informatici o dei software perduti.**

Se la ricostruzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal Sinistro, l'Assicurato non ha diritto all'Indennizzo delle spese di ricostruzione.

Art. 1.3 Spese sostenute in conseguenza di Sinistro indennizzabile

Generali Italia indennizza, anche in eccedenza ai limiti di Indennizzo indicati nella Scheda Riepilogativa e senza applicazione della regola proporzionale di cui all'articolo *Assicurazione parziale - regola proporzionale* delle NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO:

a) le spese di spostamento, ricollocamento e immagazzinaggio dei beni assicurati quando sono necessarie per eseguire le riparazioni dei locali individuati in Polizza colpiti da Sinistro.
   Ci sono limiti di copertura
   Tali spese sono pagate fino a 3.000,00 euro per Sinistro;
b) le spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire al più vicino scarico o a quello imposto dall'Autorità i residui del Sinistro.
   Ci sono limiti di copertura
   Tali spese sono pagate fino a 2.000,00 euro per Sinistro.

Che cosa NON è assicurato?

Art. 2.1 Esclusioni

Sono esclusi i danni:
a) causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente;
b) dovuti a deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione, conseguenti al naturale uso o funzionamento, causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, infiltrazione, evaporazione;
c) per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate;
d) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore o del fornitore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione delle cose assicurate;
e) che si verificano in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione;
f) di natura estetica non connessi con danni indennizzabili;
g) dovuti a difetti noti al Contraente o all'Assicurato al momento della stipula della Polizza;
h) a parti o componenti soggetti a consumo per uso o diminuzione di rendimento in conseguenza del tempo di utilizzo, se non sono conseguenza di altro evento indennizzabile in base alla copertura assicurativa**;**

i) ammanco in sede di inventario o da smarrimento;
j) che si verificano in occasione di insurrezione (sono inclusi se il Contraente o l'Assicurato prova che il Sinistro non ha rapporto con tale evento)**;**
k) direttamente o indirettamente causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di una Guerra o di una Guerra informatica, dichiarate o non dichiarate. Generali Italia deve provare l'attribuzione di una Guerra informatica contro uno Stato e Generali Italia e l'Assicurato prendono in considerazione le prove oggettivamente disponibili. La prova può anche essere fornita dall'attribuzione formale o ufficiale da parte del Governo dello Stato che subisce la Guerra informatica o dello Stato in cui si trova fisicamente il Sistema Informatico dell'Assicurato, a un altro Stato o a coloro che agiscono sotto la sua direzione o sotto il suo controllo;
l) causati da o che si verificano in occasione di maremoti, maree, mareggiate e penetrazioni di acqua marina (sono inclusi se il Contraente o l'Assicurato prova che il Sinistro non ha rapporto con tali eventi)**;**
m) causati da o che si verificano in occasione di eruzioni vulcaniche, bradisismo, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine (sono inclusi se il Contraente o l'Assicurato prova che il Sinistro non ha rapporto con tali eventi)**;**
n) causati da o che si verificano in occasione di trasmutazioni del nucleo dell'atomo, di accelerazione di particelle, radiazioni, contaminazione, inquinamento, e loro conseguenze dirette o indirette (sono inclusi se il Contraente o l'Assicurato prova che il Sinistro non ha rapporto con tali eventi)**;**
o) causati da Sisma, Alluvione, Inondazione, Esondazione, Allagamento, Bomba d'acqua o Frana.

Ci sono limiti di copertura?

Art. 3.1 Limiti di copertura

Sono esclusi i danni causati da o che si verificano in occasione di:
a) uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate, trombe d'aria, grandine, bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o quant'altro trasportato dal vento, *salvo quanto previsto all'articolo Eventi atmosferici (vento e grandine* se attivata la relativa Garanzia**;**
b) crollo totale o parziale del Fabbricato causato da sovraccarico di neve sui tetti.
Il Sinistro è in copertura se il Contraente o l'Assicurato prova che non ha rapporto con tali eventi.

Sono inoltre esclusi i danni:
c) da Atto Cyber o Incidente Cyber che produce interferenze o compromette la Disponibilità delle Macchine elettroniche senza causare un Danno materiale e diretto alle stesse;
d) causati da o dovuti a Furto, Rapina, estorsione, scippo, frode, truffa, appropriazione indebita o infedeltà da parte dei dipendenti, saccheggio, malversazione e loro tentativi;
e) causati ai beni assicurati da Furto nei locali lasciati incustoditi per 45 giorni consecutivi; in questo caso la copertura è sospesa dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno di incustodia fino al termine della stessa.

Art. 3.2 Scoperto e Franchigia a carico dell'Assicurato

La copertura è prestata con una Franchigia di 250,00 euro per Sinistro.
La Franchigia **non si applica se** il danno è causato da:
a) Incendio, Esplosione e Scoppio, implosione; onda sonica; caduta di aeromobili e veicoli spaziali, loro parti o cose trasportate;
b) sviluppo di fumi, gas, vapori, fuoriusciti a seguito di guasto - non determinato da usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione - agli impianti per la produzione di calore al servizio del Fabbricato (o del maggiore fabbricato di cui forma eventualmente parte), **se tali impianti sono collegati ad appropriati camini tramite adeguate condutture;**
c) urto veicoli non appartenenti all'Assicurato né al suo servizio;
d) rovina di ascensori e montacarichi a seguito di rottura di congegni;
e) danni conseguenziali da:
   - sviluppo di fumi, gas, vapori;
   - mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica;
   - mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento;
   - colaggio o fuoriuscita di liquidi;

   se sono conseguenti a Incendio, Esplosione, Scoppio che colpiscono i beni assicurati o altre cose che si trovano a non più di 50 metri dai beni assicurati (in linea d'aria considerando i due punti perimetrali più vicini) che hanno subito il danno conseguenziale stesso.

Ai danni causati da scioperi, tumulti popolari, sommosse, atti vandalici o dolosi, Terrorismo o sabotaggio si applica

uno Scoperto del 10% col minimo di 250,00 euro.
In assenza di Contratto di Assistenza per le Macchine Elettroniche, in caso di danni, difetti e guasti di origine interna, si applica uno Scoperto del 20% col minimo di 1.000,00 euro con un limite di Indennizzo del 20% della somma assicurata con la partita Macchine Elettroniche.
Limitatamente all'Hardware, per i danni di natura elettrica, se non sono installati o non sono attivati sistemi di protezione contro le sovratensioni, esternamente alle apparecchiature assicurate, sia verso la rete di alimentazione che verso la rete di comunicazione Dati informatici, si applica lo Scoperto del 20% col minimo di 250,00 euro.
L'impianto elettrico e l'impianto di messa a terra devono comunque essere a norma di legge.
Ai danni alle Macchine Elettroniche portatili causati da Furto o caduta si applica uno Scoperto del 25% col minimo di 200,00 euro.

Art. 3.3 Delimitazioni per i danni da Furto e Rapina

Che cosa è assicurato?
A parziale deroga dell'articolo *Limiti di copertura*, lettera d), Generali Italia indennizza i Danni materiali e diretti ai beni assicurati causati dai seguenti eventi:

a) Furto con introduzione nei locali dell'ubicazione indicata nella Scheda Riepilogativa con violazione delle difese esterne mediante:
   - rottura, scasso;
   - sfondamento dei muri, pavimenti e soffitti;
   - con uso fraudolento di chiavi, grimaldelli o arnesi simili o di dispositivi di apertura/chiusura azionati elettronicamente e dei relativi sistemi di comando.

   Ci sono limiti di copertura
   la Garanzia opera se i dispositivi di apertura/chiusura azionati elettronicamente usati in modo fraudolento, sono collegati a una centralina di controllo tramite un mezzo trasmissivo, fisico o wireless, e dotati di dispositivi in grado di registrare le aperture e i tentativi di apertura.
b) Furto commesso con introduzione nei locali dell'ubicazione indicata nella Scheda Riepilogativa per via, diversa da quella ordinaria, che richiede il superamento di ostacoli o di ripari con uso di mezzi artificiosi (per esempio scale, corde e simili) o di particolare agilità personale.
c) Furto commesso da persone rimaste clandestinamente nei locali dell'ubicazione indicata nella Scheda Riepilogativa, se l'asportazione della refurtiva avviene a locali chiusi.
d) Furto con spaccata, cioè con rottura dei vetri delle vetrine durante l'orario di apertura al pubblico e in presenza di addetti.
e) Furto con rottura dei vetri delle vetrine fisse e delle porte vetrate adeguatamente chiuse, durante i periodi di chiusura diurna e serale, **se avvenuto tra le ore 8:00 e le ore 24:00**.
f) Furto attraverso le luci delle inferriate e dei serramenti, con rottura del vetro retrostante ma permanendo all'esterno dei locali dell'ubicazione indicata nella Scheda Riepilogativa.
g) Furto avvenuto nei modi descritti alle precedenti lettere anche se commesso da un dipendente del Contraente o dell'Assicurato **se si verificano le seguenti circostanze:**
   - **l'autore del Furto non è incaricato della custodia delle chiavi dei locali dell'ubicazione indicata nella Scheda Riepilogativa, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti in Polizza, o della sorveglianza interna dei locali stessi;**
   - **il Furto è commesso a locali chiusi in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni all'interno dei locali stessi.**
h) Rapina, anche commessa da dipendenti, costringendo l'Assicurato, i suoi dipendenti o altre persone presenti, a consegnare i beni assicurati stessi con violenza o minaccia avvenute nei locali dell'ubicazione indicata nella Scheda Riepilogativa, anche quando le persone sulle quali è esercitata violenza o minaccia sono prelevate dall'esterno e costrette a recarsi nei locali stessi;
i) Furto e Rapina che si verificano in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di Terrorismo o di sabotaggio organizzato.
j) Danneggiamenti, compresi atti vandalici, causati ai beni assicurati e avvenuti in occasione di Furto o Rapina o nel tentativo di commetterli.

Ci sono limiti di copertura
Si applica una Franchigia di 250,00 euro per Sinistro.
Che cosa è assicurato
Generali Italia indennizza inoltre:

- I guasti causati dai ladri a:
  - parti del Fabbricato che costituiscono i locali dell'ubicazione indicata nella Scheda Riepilogativa che contengono i beni assicurati;
  - infissi e serramenti posti a riparo e protezione di accessi e aperture dei locali stessi, comprese camere di sicurezza e

corazzate (**esclusi i contenuti**) e le rispettive porte.

Ci sono limiti di copertura

La Garanzia opera col limite di Indennizzo di 3.000,00 euro, senza applicazione di eventuali Scoperti o Franchigie previsti in Polizza. Se per la stessa ubicazione opera anche la Garanzia Furto del Modulo Protezione dell'Attività tale limite è unico e opera congiuntamente per entrambe le Garanzie.

- Le spese documentate per la sostituzione delle serrature dei locali dell'ubicazione che contengono i beni assicurati indicata nella Scheda Riepilogativa con altre uguali o equivalenti a seguito di smarrimento o sottrazione delle chiavi all'Assicurato o agli altri addetti.

Come opera la copertura

L'Indennizzo è corrisposto solo a seguito di denuncia regolarmente effettuata presso le autorità di Pubblica Sicurezza

Ci sono limiti di copertura

L'Indennizzo è limitato alle spese sostenute per interventi effettuati entro le 48 ore successive alla data di sottrazione o smarrimento.

Generali Italia paga, per annualità assicurativa, un importo non superiore al 5% della somma assicurata per la Partita Macchine elettroniche con il massimo di 500,00 euro. Se per la stessa ubicazione opera anche la Garanzia Furto del Modulo Protezione dell'Attività tale limite è unico e opera congiuntamente per entrambe le garanzie.

Delimitazioni per i danni da Furto, Rapina e Scippo di Macchine elettroniche portatili al di fuori dell'ubicazione

Che cosa è assicurato

A parziale deroga dell'articolo *Limiti di copertura*, lettera d), Generali Italia indennizza i Danni materiali e diretti alle Macchine elettroniche portatili al di fuori dei locali dell'ubicazione indicata nella Scheda Riepilogativa per:

- Furto all'interno di locali diversi se commessi con rottura o scasso dei mezzi di chiusura esterni del fabbricato o interni dei locali stessi, o con rottura o scasso di armadi o mobili nei quali sono eventualmente riposti i beni assicurati;
- Furto durante il trasporto su veicoli **se sono rispettati tutti i seguenti requisiti**:
  - il veicolo è provvisto di capote in materiale rigido;
  - i cristalli del veicolo sono alzati e le portiere e il bagagliaio o vano di carico sono chiusi a chiave;
  - durante la sosta le apparecchiature assicurate sono riposte nel bagagliaio o vano di carico e non sono visibili dall'esterno del veicolo;
- Furto a seguito di infortunio o malore improvviso della persona che detiene i beni assicurati;
- Furto con destrezza, **limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto detiene i beni assicurati**;
- Furto strappando di mano o di dosso alla persona i beni assicurati;
- Rapina.

Ci sono limiti di copertura

Ai danni da Furto, Rapina e Scippo di Macchine elettroniche portatili al di fuori dell'ubicazione, si applica uno Scoperto del 25% col minimo di 200,00 euro.

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi i danni determinati o agevolati dall'Assicurato con colpa grave e i danni commessi o agevolati con dolo o colpa grave da:

1. **persone che abitano con l'Assicurato o che occupano i locali che contengono i beni assicurati o locali che comunicano con questi;**
2. **dipendenti dell'Assicurato o delle persone di cui al punto 1.,** salvo quanto previsto alle lett. g) e h) della sezione Che cosa è assicurato;
3. **incaricati della sorveglianza dei beni stessi o dei locali che li contengono.**

Art. 3.4 Caratteristiche dei locali che contengono i beni assicurati per i Danni da Furto

Il Fabbricato in cui si trovano i locali contenenti i beni assicurati deve essere costruito e coperto con:

a) cemento armato, blocchi di cemento, laterizi, pietre ed altri simili materiali;
b) pannelli, in doppia lamiera di acciaio con interposta coibentazione, solidalmente uniti tra loro mediante incastro;
c) altri materiali comunemente impiegati nell'edilizia, limitatamente:
- **ai Solai e al Tetto;**
- **alle pareti dei locali per la sola parte di altezza non inferiore a 4 m dal suolo, da superfici acquee, da ripiani accessibili e praticabili dall'esterno per via ordinaria (come ad esempio ballatoi, scale, terrazze e simili);**

Se la linea di gronda del Tetto del Fabbricato è situata ad altezza inferiore a 4 m come sopra stabilito per le pareti, il Tetto deve essere costruito:

- **con materiali comunemente impiegati nell'edilizia ma con sottostanti solai;**
- **in laterizio armato o cemento armato e senza lucernari o in vetro-cemento armato totalmente fisso.**

Ci sono limiti di copertura
In caso di Sinistro, se il Furto è commesso attraverso le pareti, i solai o il Tetto che non hanno le caratteristiche costruttive sopra descritte, si applica lo Scoperto del 25% col minimo di 250,00 euro.

Dove vale la copertura?

Art. 4.1 Delimitazione territoriale

La copertura opera in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano.

Che cosa è assicurato? Garanzie accessorie

EVENTI ATMOSFERICI

Art. 5.1 Eventi atmosferici (vento e grandine)

Che cosa è assicurato
A parziale deroga di quanto previsto alla lettera a) dell'articolo *Limiti di copertura,* Generali Italia indennizza i Danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate, grandine e trombe d'aria, **quando la violenza che caratterizza tali eventi è riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o non.**
I danni di bagnamento che si verificano all'interno dei locali sono compresi solo **se causati direttamente da precipitazioni atmosferiche attraverso lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi sopra descritti.**

Che cosa NON è assicurato
Sono esclusi i danni:
- **da bagnamento ai beni posti all'aperto o sotto locali o tettoie aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti;**
- **causati da stillicidio o umidità, Frane o cedimenti del terreno, carico di neve, valanghe, gelo, Alluvioni, Inondazioni, mareggiate, insufficiente deflusso dell'acqua piovana.**

Ci sono limiti di copertura
La copertura opera con l'applicazione di una Franchigia di 250,00 euro.
I danni diversi da bagnamento subiti dai beni assicurati posti sotto locali o tettoie aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti sono indennizzabili solo se conseguenti ai danni subiti da tali fabbricati o tettoie.

Art. 5.2 Sovraccarico neve

Che cosa è assicurato
A deroga dell'articolo *Limiti di copertura,* lettera b), Generali Italia indennizza i Danni materiali e diretti subiti dai beni assicurati a seguito di crollo totale o parziale dei locali causato da sovraccarico di neve sui tetti.
Sono compresi i danni di bagnatura subiti dai beni assicurati contenuti all'interno dei locali **se causati direttamente dalle precipitazioni atmosferiche e dalla neve attraverso lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti**.

Che cosa NON è assicurato
Sono esclusi i danni:
- **causati da valanghe o slavine;**
- **che si verificano in locali:**
  - **in stato di abbandono;**
  - **in costruzione o in rifacimento;**
  - **non conformi alle norme di legge relative ai sovraccarichi di neve in vigore al momento della costruzione o introdotte successivamente con effetto retroattivo.**

Ci sono limiti di copertura
In caso di danno è operante una Franchigia di euro 250,00.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 6.1 Operatività delle Garanzie Eventi atmosferici

Le coperture prestate con le Garanzie Eventi atmosferici operano dalle ore 24 del 15° giorno successivo a quello di attivazione indicato nella Scheda Riepilogativa, se in quel momento il Premio o la prima rata di Premio è stato pagato; altrimenti hanno effetto dalle ore 24 del 15° giorno successivo al giorno del pagamento. Restano ferme le scadenze stabilite nella specifica sezione della Scheda Riepilogativa..
Se la Garanzia ne sostituisce, senza interruzione, altra in corso con Generali Italia per lo stesso rischio, durante il suddetto periodo di inefficacia di 15 giorni operano le condizioni previste per la Garanzia sostituita.

Art. 6.2 Facoltà di recesso - Garanzie Eventi atmosferici

Generali Italia e il Contraente possono recedere in ogni momento dalle Garanzie Eventi atmosferici con preavviso di 30 (trenta) giorni, che decorrono dal ricevimento della relativa comunicazione. La comunicazione di recesso deve essere effettuata con le modalità descritte nell'articolo *Comunicazioni tra le parti* delle Condizioni Generali del contratto di assicurazione CATTOLICA ATTIVA Imprese&Artigiani riportate nella SEZIONE NORME COMUNI DEL PRODOTTO.
Entro il quindicesimo giorno successivo alla data di efficacia del recesso, Generali Italia rimborsa al Contraente la parte di Premio relativa al periodo di rischio non corso, escluse le imposte.

Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti

Art. 7.1 Scheda Riepilogativa

Il riepilogo di somme assicurate, Massimali, limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti è riportato nella Scheda Riepilogativa allegata alla Polizza, che forma parte integrante del contratto.

CONDIZIONI SPECIFICHE IN ATTIVITÀ - CYBER RISK

Che cosa è assicurato? Garanzia base

Art. 1.1 Danni al Sistema Informatico aziendale

Che cosa è assicurato
Generali Italia assicura, fino a concorrenza di ciascun Massimale previsto per la Garanzia Danni al Sistema Informatico aziendale indicato nella Scheda Riepilogativa, i seguenti **Costi sostenuti dall'Assicurato a seguito di Evento Cyber che ha colpito il Sistema Informatico dell'Assicurato che si è verificato ed è stato scoperto durante il periodo di assicurazione**:

- **Costi per ripristino Rete**
  i costi documentati sostenuti per fruire dei servizi di una azienda esterna volti al ripristino delle caratteristiche di Disponibilità, Integrità e Confidenzialità previste al momento del Sinistro e compromessi a seguito dell'Evento Cyber del Sistema informatico, collaudato, installato e pronto per l'uso cui è destinato.
  Ci sono limiti di copertura
  La copertura opera esclusivamente gli interventi iniziati entro i 3 giorni successivi al Tempo Zero.

- **Costi per ricostituzione Archivi Informatici**
  i costi documentati e sostenuti per la ricostituzione degli Archivi Informatici persi o alterati a seguito dell'Evento Cyber, contenuti nell'Hardware.
  Che cosa NON è assicurato
  La copertura non comprende il valore intrinseco dei Dati informatici.
  Ci sono limiti di copertura
  La ricostituzione deve avvenire entro 30 giorni dal Tempo Zero; se ciò non avviene, all'Assicurato non spetta alcun Indennizzo.

- **Costi di Notifica - "Breach of privacy"**
  i costi documentati e sostenuti al fine di dare adeguata comunicazione – anche se effettuata volontariamente dall'Assicurato – ai soggetti interessati e a eventuali autorità competenti, in caso di violazione degli obblighi in materia di protezione dei dati personali previsti dalla normativa vigente a seguito di Evento Cyber che ha colpito il Sistema IT dell'Assicurato.
  La garanzia indennizza esclusivamente i costi documentati e sostenuti per fruire dei servizi di una azienda esterna per le operazioni di:
  - indagine;
  - raccolta informazioni;
  - preparazione dei dati;
  - gestione delle comunicazioni con le autorità competenti e degli eventuali relativi adempimenti, necessarie alla suddetta comunicazione.

- **Costi di indagine - "Incident response"**
  i costi documentati e sostenuti per fruire dei servizi di una azienda esterna finalizzati a:
  - individuare la causa e l'origine dell'Evento Cyber che ha colpito il Sistema IT dell'Assicurato;
  - mettere in atto apposite azioni volte a minimizzare l'impatto, la propagazione e la durata dell'Evento Cyber.

  Ci sono limiti di copertura
  La copertura opera solo per gli interventi iniziati entro i 3 giorni successivi al Tempo Zero.

Indennizzo in forma specifica
il Contraente o l'Assicurato può optare per l'**Indennizzo in forma specifica tramite l'intervento di una società specializzata convenzionata con Generali Italia**. I termini di tale opzione sono riportati all'articolo *Indennizzo in forma specifica* delle NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO.

Ci sono limiti di copertura
I costi sono indennizzati con i seguenti limiti:

- **in caso di ricorso all'Indennizzo in forma specifica si applicano i valori di Scoperto e limiti di Indennizzo riportati nella Scheda Riepilogativa alla voce "Con rete convenzionata";**
- **in caso di mancato ricorso all'Indennizzo in forma specifica si applicano i valori di Scoperto e limiti di Indennizzo riportati nella Scheda Riepilogativa alla voce "Senza rete convenzionata".**

L'eventuale quota di costi indennizzabili che superano i limiti di Indennizzo resta a carico dell'Assicurato.

Che cosa NON è assicurato

L'Indennizzo in forma specifica non opera se l'Assicurato è sottoposto a procedura concorsuale o fallimentare.

Che cosa è assicurato? Garanzie accessorie

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Art. 1.2 Responsabilità Civile da Evento Cyber

Che cosa è assicurato

Generali Italia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto è tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (per capitale, interessi e spese) per le fattispecie di danno sottoelencate:

- Danni a Sistemi Informatici di terzi;
- Perdite Patrimoniali;
- Danni Non Patrimoniali,

e di seguito disciplinate, involontariamente causate a terzi in diretta conseguenza di Evento Cyber, che ha colpito il Sistema Informatico dell'Assicurato.

La Garanzia opera anche per la responsabilità civile che può derivare all'Assicurato da Evento Cyber dolosamente compiuto da persone del cui operato deve rispondere ai sensi di legge.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia risarcisce, per tutte le fattispecie di danno sottoelencate, una somma complessivamente non superiore a quella indicata nella Scheda Riepilogativa in relazione a uno o più Sinistri che si verificano nel corso di un'annualità assicurativa.

In caso di coesistenza di più richieste di risarcimento da parte di terzi pervenute all'Assicurato che si riferiscono a uno stesso Evento Cyber, le stesse sono considerate come un unico Sinistro.

ELENCO FATTISPECIE DI DANNO

1. **Danni a Sistemi Informatici di terzi**

   La copertura opera per danneggiamento, distruzione o alterazione di:

   - Sistemi Informatici di terzi non detenuti o gestiti dall'Assicurato e apparecchiature dallo stesso direttamente controllate;
   - Dati Informatici contenuti nell'Hardware di terzi, non detenuti o gestiti dall'Assicurato, **limitatamente alle spese necessarie per la ricostituzione degli archivi, o parti di archivio, danneggiati.**

Possono essere assicurati i danni ai Sistemi Informatici di terzi se un Evento Cyber si propaga dal Sistema Informatico verso l'esterno, interessando altri sistemi?
Sì, è possibile assicurare i danni causati a Sistemi Informatici di terzi (non detenuti o gestiti dall'Assicurato), a seguito di Evento Cyber che ha colpito il Sistema Informatico dell'Assicurato.

Che cosa NON è assicurato

È sempre escluso il valore intrinseco dei Dati informatici.

Ci sono limiti di copertura

La copertura per danni a Sistemi informatici di terzi opera con applicazione degli specifici sottolimiti (Franchigia e massimo risarcimento per Sinistro e per danneggiato) indicati nella Scheda Riepilogativa.

Fermi tali sottolimiti e nell'ambito degli stessi, per i danni a terzi da interruzione o sospensione (totale o parziale) dell'utilizzo dei beni danneggiati o distrutti e di attività industriali, commerciali, agricole, di servizi, Generali Italia non indennizza un importo superiore a 10.000,00 euro per danneggiato.

2. **Perdite Patrimoniali**

   La copertura opera per le seguenti fattispecie di Perdite Patrimoniali che possono derivare a terzi a causa dell'omesso, errato o ritardato adempimento di obblighi assunti dall'Assicurato nell'esercizio dell'attività dichiarata in Polizza. **L'elenco è tassativo:**

   a) Quota di costi fissi attribuibile ai giorni lavorativi di interruzione o sospensione (totale o parziale) di attività industriali, commerciali, agricole, di servizi di terzi.

Ci sono limiti di copertura
La copertura opera per un'interruzione o sospensione fino a un massimo di 30 giorni lavorativi.

b) Maggiori spese documentate e sostenute per il temporaneo rimpiazzo di beni o servizi di cui il terzo ha dovuto interrompere o sospendere l'utilizzo.
Ci sono limiti di copertura
La copertura opera per un'interruzione o sospensione fino a un massimo di 30 giorni lavorativi.

c) Sottrazione o uso fraudolento di titoli di credito al portatore, carte o mezzi di pagamento del terzo.
Che cosa NON è assicurato
La copertura non opera se l'Evento Cyber è compiuto da persone del cui operato l'Assicurato deve rispondere ai sensi di legge.
Ci sono limiti di copertura
La sottrazione o l'uso fraudolento devono verificarsi non oltre le 48 ore successive al Tempo zero.

Ci sono limiti di copertura
La copertura per Perdite Patrimoniali opera con applicazione degli specifici sottolimiti (Franchigia e massimo risarcimento per Sinistro e per danneggiato) indicati nella Scheda Riepilogativa.
Fermi tali sottolimiti e nell'ambito degli stessi, per il danno di sottrazione o uso fraudolento di titoli di credito, carte o mezzi di pagamento, Generali Italia non indennizza importo superiore a 5.000,00 euro per danneggiato.
Quando comincia la copertura e quando finisce
Gli obblighi di cui alla presente copertura sono riferiti a contratti stipulati prima della manifestazione dell'Evento Cyber o comunque prima della conoscenza dello stesso da parte dell'Assicurato.

Possono essere assicurati i danni per i mancati ricavi sofferti da terzi e imputabili all'Assicurato a causa di un Evento Cyber da quest'ultimo subito?

No, si tratta di una Perdita Patrimoniale che non è indennizzabile in assenza di Danno materiale al Sistema Informatico del terzo. Le tipologie di perdite patrimoniali indennizzabili sono solo quelle elencate in questa garanzia: per esempio, è indennizzabile la quota di costi fissi attribuibile ai giorni lavorativi di interruzione o sospensione (totale o parziale) di attività industriali, commerciali, agricole, di servizi di terzi.

3. Danni Non Patrimoniali
La copertura opera per il danno non patrimoniale a terzi se, a seguito dell'Evento Cyber, l'Assicurato è imputabile per illecito trattamento di dati personali (violazione della Normativa sulla Privacy[1]), anche l'illecito avviene con utilizzo fraudolento, a seguito di Furto o appropriazione indebita commessi da terzi in occasione dell'Evento Cyber, dell'Identità Digitale dell'Assicurato su Social Media e aree Internet pubbliche;
Come opera la copertura
Questa copertura opera solo se i Dati informatici coinvolti dal Sinistro, se già detenuti dall'Assicurato, sono trattati nel pieno rispetto di tutti gli obblighi di legge e in particolare con il consenso al trattamento da parte degli interessati.
Ci sono limiti di copertura
Questa copertura opera con applicazione degli specifici sottolimiti (Franchigia e massimo risarcimento per Sinistro) indicati nella Scheda Riepilogativa.

Art. 1.3 Protezione Legale da Evento Cyber

Premessa
In relazione alla normativa introdotta dal decreto legislativo n. 209 del 7 Settembre 2005 - Titolo XI, Capo II, artt. 163 e 164, Generali Italia ha scelto di affidare la gestione dei Sinistri di Tutela Legale a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., con sede in via Enrico Fermi 9/B – Verona – PEC dasdifesalegale@pec.das.it – Numero verde da chiamare **800 572 572** (dall'estero +**39 02 5824 0565**) - Mail: sinistri@das.it, in seguito per brevità denominata DAS.
A quest'ultima devono essere inviate tutte le denunce, i documenti e ogni altro elemento relativi a tali Sinistri.

Consulenza legale telefonica
Generali Italia offre tramite DAS un servizio assicurativo di consulenza legale telefonica nell'ambito delle materie previste dalle Garanzie Cyber Risk.
L'Assicurato può telefonare **dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 18:00, esclusi i giorni festivi infrasettimanali** e ottenere consulenza legale per:

- affrontare controversie di natura legale;
- impostare comunicazioni rivolte a controparti, come per esempio richieste di risarcimento o diffide;
- ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti. In particolare, se l'Evento Cyber causa una violazione di dati personali legittimamente trattati dall'Assicurato, la consulenza telefonica è estesa a un parere utile all'Assicurato per effettuare le notifiche di legge all'autorità di controllo e agli interessati.

Tutela legale

Generali Italia, per il tramite di DAS, assume a proprio carico in luogo dell'Assicurato, nei limiti del Massimale indicato nella specifica sezione della Scheda Riepilogativa:

1. Le **spese per assistenza giudiziale** se un Evento Cyber che ha colpito i Sistemi Informatici dell'Assicurato e ha provocato:
   - violazione dei dati personali dell'Assicurato o di soggetti di cui l'Assicurato detiene legittimamente i dati[2];
   - furto d'identità o utilizzo contrario alla legge da parte di terzi di dati personali o comunque di credenziali di accesso a servizi di pagamento digitali dell'Assicurato o di soggetti di cui l'Assicurato detenga lecitamente i dati;

   ha dato luogo a:
   - procedimenti per delitto colposo o contravvenzione a carico dell'Assicurato;
   - procedimenti per delitto doloso o preterintenzionale conclusi con Sentenza passata in giudicato, di assoluzione o proscioglimento o a Derubricazione del reato, **ferma l'esclusione per tutti i casi di Estinzione del reato**;
   - opposizioni o impugnazioni di provvedimenti amministrativi e sanzioni pecuniarie per violazioni o inosservanze a Reg. UE 2016/679 e normativa vigente in materia di protezione dei dati personali;
2. Le **spese per assistenza stragiudiziale** se un Evento Cyber, che ha colpito i Sistemi Informatici dell'Assicurato a dato luogo a:
   - vertenze relative a danni che l'Assicurato sostiene di aver subito a causa di altrui illecito extracontrattuale;
   - vertenze relative a pretesi inadempimenti contrattuali del fornitore del Sistema Informatico dell'Assicurato.

   In caso di vertenza tra Assicurati la garanzia è prestata esclusivamente a favore del Contraente in persona del titolare o legale rappresentante.

Vertenza Stragiudiziale
Qualsiasi richiesta di risarcimento o di pagamento formulata da una Parte nei confronti di un'altra prima dell'inizio di una causa davanti al giudice.

Ci sono limiti di copertura

In caso di coesistenza di più vertenze, le seguenti fattispecie sono considerate un'unica vertenza:

- **due o più vertenze promosse da o contro più persone e aventi per oggetto domande identiche o connesse allo stesso Evento Cyber;**
- **due o più procedimenti, anche di natura diversa, dovuti allo stesso Evento Cyber;**
- **più violazioni successive della stessa natura dovute allo stesso Evento Cyber.**

Per la copertura di cui al punto 1. sono oggetto della garanzia le seguenti spese:

- per l'intervento di un legale incaricato della gestione della vertenza; se il fatto dannoso si è verificato e, in caso di giudizio, lo stesso è processualmente trattato in uno degli Stati esteri indicati all'articolo *Estensione territoriale*, l'Assicurato può avvalersi dell'ausilio di due legali, di cui uno patrocinante in Italia e uno presso l'Autorità Giudiziaria estera competente;
- per l'intervento di un perito/consulente tecnico d'ufficio o di un consulente tecnico di parte;
- di giustizia;
- liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza, **con esclusione di quanto deriva da vincoli di solidarietà;**
- per accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei Sinistri;
- per indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
- per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;
- per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, **se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.**

Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all'estero in uno dei Paesi dove la garanzia è operante, sono comprese:

- le spese per l'assistenza di un interprete;
- le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento.

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi gli oneri:

- **relativi a ogni genere di sanzione**
- **fiscali (per esempio bollatura documenti, spese di registrazione di sentenze e di atti in genere).**

Che cosa NON è assicurato?

Art. 2.1 Esclusioni

Le Garanzie In attività - Cyber Risk non comprendono i danni connessi, causati o che derivano, direttamente o indirettamente, da:

a) multe, ammende, sanzioni amministrative o fiscali, penali contrattuali e i risarcimenti a carattere punitivo;
b) impiego o detenzione di sostanze radioattive o da esplosione o emanazioni di calore o radiazioni che provengono da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

Sono inoltre esclusi:

c) i danni che si verificano in occasione di insurrezione, tumulti popolari, sommosse, se l'Assicurato non prova che il Sinistro non ha alcun rapporto con tali eventi**;**
d) importi o pagamenti corrisposti a seguito di estorsione o ricatto;
e) Danni corporali;
f) qualsiasi danno direttamente o indirettamente causato da, accaduto attraverso o in conseguenza di una Guerra o di una Guerra informatica, dichiarate o non dichiarate. Generali Italia deve provare l'attribuzione di una Guerra informatica contro uno Stato e Generali Italia e l'Assicurato prendono in considerazione le prove oggettivamente disponibili. La prova può anche essere fornita dall'attribuzione formale o ufficiale da parte del Governo dello Stato che subisce la Guerra informatica o dello Stato in cui si trova fisicamente il Sistema informatico dell'Assicurato, a un altro Stato o a coloro che agiscono sotto la sua direzione o sotto il suo controllo.

- **Per la Garanzia <u>Danni al Sistema Informatico aziendale</u>, i danni connessi, causati o che derivano, direttamente o indirettamente, da dolo:**
  - **dell'Assicurato;**
  - **dei dirigenti preposti dall'Assicurato come responsabili dell'esercizio;**
  - **dei prestatori di lavoro dell'Assicurato del cui fatto lo stesso era o poteva essere a conoscenza con l'ordinaria diligenza;**
  - **dei prestatori di lavoro cessati da incarichi lavorativi da un periodo maggiore di 24 ore, se il Sinistro è avvenuto utilizzando le Credenziali di accesso non rimosse dall'Assicurato.**

- **Per la Garanzia <u>Responsabilità civile da Evento Cyber</u>, i danni conseguenti al mancato adempimento di provvedimenti di autorità emanati in relazione al Sinistro**

- **Per la Garanzia <u>Protezione legale da Evento Cyber</u>, le vertenze relative a imputazioni per fatto doloso dell'Assicurato se il giudizio non si conclude con Sentenza passata in giudicato, di assoluzione o proscioglimento o con Derubricazione del reato**

Art. 2.2 Persone non considerate terzi

Ai fini della Garanzia *Responsabilità civile da Evento Cyber*, non sono considerati terzi:

a) l'Assicurato e i componenti della sua famiglia anagrafica che risultano dal certificato di Stato di Famiglia;
b) le persone che sono nei seguenti rapporti con l'Assicurato, anche se non risultano nello stesso Certificato di Stato di Famiglia: coniuge, persona unita civilmente, convivente di fatto , genitori e figli;
c) quando l'Assicurato non è una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovano con essi nei rapporti di cui ai punti a) e b);
d) le società che, rispetto all'Assicurato che non è una persona fisica, sono qualificabili come controllanti, controllate o collegate e gli amministratori delle stesse.

Ci sono limiti di copertura?

Art. 3.1 Limiti di copertura

La garanzia non comprende i danni connessi, causati o che derivano, direttamente o indirettamente, da:

a) guasto di network esterni o interruzione di alimentazione di utenze pubbliche, di servizi satellitari, di servizi

esterni di comunicazione che non derivano dal controllo operativo dell'Assicurato, sbalzi di tensione, guasto di cavi o infrastrutture esterne che non rientrano nel Sistema informatico dell'Assicurato;

b) interruzione o anomalie nel funzionamento di Internet, cavi, satelliti, telecomunicazioni o altre infrastrutture, incluse anomalie nella fornitura di servizi da parte del fornitore che ospita il sito Internet dell'Assicurato e l'utilizzo di servizi di cloud computing;

c) vizi di costruzione, vizi occulti, errori nella progettazione del Sistema IT non imputabili all'Assicurato;

d) utilizzo di servizi elettronici o interattivi a contenuto pornografico o sessuale o comunque illeciti, utilizzo di Software illegale o senza Licenza;

e) raccolta o acquisizione volontaria e illegittima da parte dell'Assicurato di informazioni riservate riferite a persone fisiche e giuridiche identificabili;

f) Furto, violazione, divulgazione di qualsiasi proprietà intellettuale.

Sono inoltre esclusi i danni:

g) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il fornitore o il costruttore o il gestore della Rete, se non coincide con l'Assicurato;

h) che derivano dall'utilizzo di Credenziali di Default non modificate dall'Assicurato;

i) causati in assenza di Software Antivirus o in presenza di solo Antivirus Freeware installato sul Sistema Informatico, inclusi le singole workstation e i dispositivi mobili.

Sono inoltre esclusi

- **per la Garanzia <u>Danni al Sistema Informatico aziendale</u>:**
  - **a) i danni connessi, causati o che derivano, direttamente o indirettamente, da:**
    - **scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;**
    - **ogni tipo di operazione dispositiva su conti di pagamento di cui l'Assicurato è titolare presso un istituto finanziario e dai quali l'Assicurato o una persona fisica o giuridica dallo stesso autorizzata può chiedere il trasferimento, il pagamento o la consegna di fondi.**
  - **b) modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione, del rimpiazzo o del ripristino del Sistema IT interessato dall'Evento Cyber,** fatta eccezione per gli interventi strettamente necessari per ripristinare il livello di sicurezza tale da impedire il ripetersi dell'Evento Cyber con le stesse modalità**;**
  - **c) i diritti di concessione o pagamento di qualunque altro diritto;**
  - **d) tutte le spese relative ai danni per i quali deve intervenire il Contratto di Assistenza per le Macchine elettroniche e il Contratto di Manutenzione per il Software;**
  - **e) danni che si verificano durante l'impiego, il trasporto o il trasferimento dell'Hardware al di fuori dei luoghi indicati in Polizza** fatta eccezione per le componenti Hardware a impiego mobile**;**
  - **f) danni a beni che non rientrano nella definizione di Sistema Informatico;**
  - **g) Evento Cyber che ha colpito sistemi di terzi, di Clienti o di fornitori dell'Assicurato, da quest'ultimo utilizzati a vario titolo.** Sono indennizzabili i soli Costi di Notifica - "Breach of privacy" che conseguono alla violazione degli obblighi in materia di protezione dei dati personali salvati su sistemi di terzi e per i quali l'Assicurato è titolare del trattamento.

- **per la Garanzia <u>Responsabilità civile da Evento Cyber</u> :**
  - **a) responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non previste obbligatoriamente da norme di legge;**
  - **b) danni di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti a:**
    - **inquinamento;**
    - **interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua;**
    - **alterazione o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;**
  - **c) danni di qualunque natura che derivano direttamente o indirettamente da onde elettromagnetiche o campi elettromagnetici;**
  - **d) danni che derivano dall'attività di gestione di patrimoni;**
  - **e) i danni che derivano da mancata rimozione, a seguito di denuncia da parte di terzi, di contenuti, siti o pagine Internet,** se l'Assicurato non prova provi di aver messo in atto tutti i mezzi a sua disposizione per operare la rimozione**;**
  - **f) danni causati dalle seguenti persone:**
    1. **l'Assicurato e i componenti della sua famiglia anagrafica che risultano dal certificato di Stato di Famiglia;**
    2. **le persone che sono nei seguenti rapporti con l'Assicurato, anche se non risultano nello stesso Certificato di Stato di Famiglia: coniuge, persona unita civilmente, convivente di fatto , genitori e figli;**
    3. **quando l'Assicurato non è una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovano con essi nei rapporti di cui ai punti 1. e 2.;**

4. **le società che, rispetto all'Assicurato che non è una persona fisica, sono qualificabili come controllanti, controllate o collegate[6] gli amministratori delle stesse.**

- **per la Garanzia <u>Protezione legale da Evento Cyber</u>:**
  a) procedure arbitrali;
  b) vertenze contrattuali non indicate nell'elenco delle vertenze in copertura contenuto nell'articolo Protezione Legale da Evento Cyber .

Art. 3.2 Limiti generali all'operatività delle Garanzie Cyber Risk

In caso di Sinistro, se si verificano una o più delle seguenti situazioni, a ogni Garanzia si applica uno Scoperto del 30% col minimo di 1.000,00 euro per Sinistro o eventuali maggiori Scoperti o Franchigie riportati nella Scheda Riepilogativa per la specifica Garanzia:

1. **l'Assicurato non è in grado di individuare e provare il Log dell'Evento Cyber;**
2. **il Sistema Informatico non è dotato di apposito Firewall o lo stesso non è stato aggiornato entro il termine di 15 giorni dalla data di rilascio da parte del fornitore del primo aggiornamento del Software;**
3. **l'Assicurato non effettua regolarmente il Backup con la frequenza dichiarata in Polizza;**
4. **non è sottoscritto e mantenuto in vigore per tutta la durata dell'Assicurazione:**
   - **un Contratto di Assistenza per le Macchine Elettroniche**
   - **un Contratto di Manutenzione per il Software**

   o, in assenza di tali contratti, non è effettuata la manutenzione con risorse interne dedicate che risultano dall'organigramma ufficiale.

Art. 3.3 Limiti di copertura in presenza di Reti Wireless

In caso di Compromissione di connessioni o Reti Wireless la garanzia opera esclusivamente se l'accesso alla Rete in modalità Wireless soddisfa i requisiti minimi di seguito indicati:

- **protezione tramite protocollo WPA2;**
- **implementazione di un meccanismo di controllo di accesso alla Rete basato sulla verifica dell'Indirizzo Fisico (denominato anche MAC Address) associato al dispositivo che richiede l'accesso alla Rete.**

Art. 3.4 Limiti di copertura per mancato aggiornamento del Software Antivirus

La garanzia resta sospesa se, decorsi 15 giorni dalla data di rilascio da parte del fornitore del primo aggiornamento del Software Antivirus (non Freeware), esso non è stato caricato e installato sul Sistema Informatico, inclusi le singole workstation ed i dispositivi mobili.

Art. 3.5 Limiti di copertura in caso di furto di componente mobile

In caso di Evento Cyber perpetrato per il tramite di un componente Hardware a impiego mobile sottratto all'Assicurato a seguito di Furto o Rapina la Garanzia opera esclusivamente se:

- **la componente è dotata di funzionalità hardware dedicata alla crittografia (per esempio funzionalità TPM)**
- **i Dati informatici in essa contenuti sono protetti con algoritmo di crittografia;**
- **la denuncia del Furto o della Rapina degli apparati è formalizzata alle competenti autorità entro 24 ore dalla scoperta del Sinistro.**

Art. 3.6 Limiti di copertura in caso di Malware

In caso di danni causati a seguito della Compromissione del Sistema IT dell'Assicurato, a seguito di esecuzione da parte degli utenti del Sistema IT stesso, di Malware provenienti da Supporti rimuovibili o da connessioni remote, inclusa la messaggistica e-mail, la copertura opera col limite massimo di Indennizzo di 5.000,00 euro per ogni Garanzia attivata e per annualità assicurativa.

Dove vale la copertura?

Art. 4.1 Estensione territoriale

La Garanzia **<u>Danni al Sistema Informatico aziendale</u>** opera per i danni subiti dal Sistema Informatico dell'Assicurato che si trova in Italia, Repubblica di San Marino o Stato Città del Vaticano.
La copertura Costi di Notifica - "Breach of privacy" opera anche per la violazione degli obblighi in materia di protezione dei dati personali salvati su sistemi di terzi per i quali l'Assicurato è qualificabile come titolare del trattamento che si trovano in

Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Norvegia, Andorra, Stato della Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

La Garanzia **Responsabilità civile da Evento Cyber** opera per:
- gli Eventi Cyber che colpiscono il Sistema Informatico dell'Assicurato che si trova in Italia, Repubblica di San Marino o Stato Città del Vaticano
- i danni a terzi che si verificano in tutto il mondo.

La Garanzia **Protezione legale da Evento Cyber** vale per gli Eventi Cyber che colpiscono il Sistema Informatico dell'Assicurato che si trova in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano e per le vertenze processualmente trattate:
- in tutti gli Stati d'Europa, nell'ipotesi di danni extracontrattuali o di procedimento penale previste dalla Garanzia;
- in Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Norvegia, Andorra, Stato della Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, nell'ipotesi di vertenze di natura contrattuale previste dalla Garanzia.

Il servizio assicurativo Consulenza legale telefonica opera in Italia e in relazione a normative italiane.

Quando e come devo pagare?

In base alla copertura, per la presente sezione sono previste le seguenti opzioni per il calcolo del Premio.

Art. 5.1 Adeguamento del Premio delle Garanzie RC e Protezione Legale da Evento Cyber in caso di aumento del numero di Addetti

Premio iniziale di polizza

L'importo iniziale del Premio indicato in Polizza per le Garanzia *Responsabilità Civile da Evento Cyber* e per la Garanzia *Protezione Legale da Evento Cyber* è calcolato anche sulla base dell'ammontare del numero di Addetti dichiarato dal Contraente. Pertanto, la dichiarazione del numero del numero degli Addetti effettuata dal Contraente in fase della sottoscrizione della Garanzia si considera resa anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1892 del Codice civile.
Ai fini della dichiarazione del numero di Addetti, i soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato sono conteggiati:
- come mezza unità se il contratto ha durata fino a sei mesi;
- come unità intera se il contratto è di durata superiore ai sei mesi.

L'importo iniziale del Premio indicato in Polizza per la Garanzia si considera in ogni caso il Premio minimo dovuto dal Contraente, anche per ciascuna annualità assicurativa successiva, salvo eventuale variazione ai sensi delle disposizioni seguenti e fermo quanto disposto dall'articolo *Adeguamento dei valori espressi in Polizza o nella Scheda Riepilogativa – Indicizzazione* delle Condizioni Generali del contratto di assicurazione CATTOLICA ATTIVA Imprese&Artigiani riportate nella SEZIONE NORME COMUNI DEL PRODOTTO.

Aumento del numero di Addetti

Se, nel corso della durata della Garanzia, o di suoi rinnovi, il numero di Addetti risulta aumentato in misura superiore al 50% (col minimo di 4 unità) rispetto a quello riportato nella Scheda Riepilogativa (allegata alla Polizza in fase di prima emissione o come successivamente aggiornata), il Contraente deve comunicare per iscritto a Generali Italia il numero di Addetti aggiornato almeno 60 giorni prima della scadenza di ciascuna annualità assicurativa.

In ogni caso Generali Italia si riserva nel corso della durata della Garanzia la facoltà di chiedere al Contraente, che si obbliga a fornire tale dato, il numero Addetti.

Se il numero di Addetti risulta aumentato in misura superiore al 50% (col minimo di 4 unità) rispetto a quello riportato nella Scheda Riepilogativa e **il Contraente non ha comunicato la variazione a Generali Italia nei termini stabiliti, in caso di Sinistro che si verifica nel corso del o dei periodi di assicurazione per i quali il Premio non è stato adeguato e fino alla data di avvenuta comunicazione, Generali Italia risponde del danno nella proporzione che risulta tra il numero Addetti riportato nella Scheda Riepilogativa e il numero di Addetti aggiornato.**
Se il numero di Addetti riportato nella Scheda Riepilogativa è inferiore a 5 unità, il limite sopra indicato (50% col minimo di 4 unità) è applicato a partire da 5 unità.

Calcolo del Premio adeguato e comunicazione al Contraente

Generali Italia, ricevuta la comunicazione di aumento del numero di Addetti in misura superiore al limite sopra indicato (50% col minimo di 4 unità), **almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale comunica al Contraente il nuovo Premio proposto.**

Il Contraente può accettare le nuove condizioni attraverso il pagamento del nuovo Premio entro il termine di 30 giorni dalla scadenza contrattuale e con le modalità previste nell'articolo *Pagamento del premio e decorrenza dell'assicurazione – Mezzi di pagamento del premio* delle Condizioni Generali del contratto di assicurazione CATTOLICA ATTIVA Imprese&Artigiani riportate nella SEZIONE NORME COMUNI DEL PRODOTTO.
Il nuovo Premio è considerato come nuovo Premio minimo comunque dovuto per le annualità successive, salvo eventuale variazione ai sensi delle disposizioni della presente clausola e fermo quanto disposto dall'articolo *Adeguamento dei valori espressi in Polizza o nella Scheda Riepilogativa – Indicizzazione* delle Condizioni Generali del contratto di assicurazione CATTOLICA ATTIVA Imprese&Artigiani riportate nella SEZIONE NORME COMUNI DEL PRODOTTO.

Il Contraente che non intende accettare le nuove condizioni non provvede al pagamento del Premio relativo alla Garanzia a cui si riferisce la proposta, che pertanto si intende cessata alla scadenza originariamente pattuita (maggiorata di 30 giorni). **In tal caso l'Assicurazione continua per le restanti Garanzie.**
Restano ferme le regole di interdipendenza tra Garanzie e pertanto il mancato rinnovo di una Garanzia comporta la disattivazione delle eventuali Garanzie accessorie o funzionalmente connesse alla stessa.

Come si determina il numero degli Addetti ai fini della relativa dichiarazione?

Esempio

Un artigiano ha:
- Soci lavoratori: 2
- Lavoratori dipendenti a tempo indeterminato: 1
- Lavoratori dipendenti con contratto a tempo determinato inferiore o uguale a 6 mesi: 3
- Lavoratori dipendenti con contratto a tempo determinato superiore a6 mesi: 4

Determinazione numero massimo di Addetti da dichiarare se non ne è previsto un aumento:
2 + 1 + (3 x 0,5) + 4 = 8,5

Cosa succede in caso di mancata comunicazione della variazione del numero degli Addetti almeno 60 giorni prima della scadenza dell'annualità assicurativa?

Esempio 1
- Numero Addetti dichiarati: 10
- Limite di tolleranza numero Addetti: 5
- Numero di Addetti effettivi: 12

La Garanzia opera in modo pieno.

Esempio 2
- Numero Addetti dichiarati: 10
- Limite di tolleranza numero Addetti: 5
- Numero di Addetti effettivi: 20

La Garanzia opera ma l'Indennizzo/risarcimento dovuto è ridotto in proporzione al rapporto tra il numero di Addetti dichiarato (10) e il numero di Addetti effettivo (20), cioè al 50% dell'importo liquidabile.

Art. 5.1 Adeguamento del Premio delle Garanzie RC e Protezione Legale da Evento Cyber in caso di aumento del Fatturato annuo aziendale

Premio iniziale
L'importo iniziale del Premio indicato in Polizza per la Garanzia *Responsabilità Civile da Evento Cyber* e per la Garanzia *Protezione Legale da Evento Cyber* è calcolato anche sulla base dell'ammontare del Fatturato annuo aziendale dichiarato dal Contraente. Pertanto, la dichiarazione del relativo importo, effettuata dal Contraente in fase della sottoscrizione della Garanzia, si considera resa anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1892 del Codice civile.
L'importo iniziale del Premio indicato in Polizza per la Garanzia si considera in ogni caso il Premio minimo dovuto dal Contraente, anche per ciascuna annualità assicurativa successiva, salvo eventuale variazione ai sensi delle disposizioni seguenti e fermo quanto disposto dall'articolo *Adeguamento dei valori espressi in Polizza o nella Scheda Riepilogativa – Indicizzazione* delle Condizioni Generali del contratto di assicurazione CATTOLICA ATTIVA Imprese&Artigiani riportate nella SEZIONE NORME COMUNI DEL PRODOTTO.

Aumento del Fatturato annuo aziendale
Se, nel corso della durata della Garanzia, o di suoi rinnovi, l'importo del **Fatturato annuo aziendale risulta aumentato in misura superiore al 20% rispetto a quello riportato nella Scheda Riepilogativa** (allegata alla Polizza in fase di prima emissione o come successivamente aggiornata), **il Contraente deve comunicare per iscritto a Generali Italia l'importo del Fatturato annuo aziendale aggiornato almeno 60 giorni prima della scadenza di ciascuna annualità assicurativa.**
In ogni caso Generali Italia si riserva, nel corso della durata della Garanzia, la facoltà di chiedere al Contraente, che si obbliga a fornire tale dato, l'importo del Fatturato annuo aziendale.

Se l'importo del Fatturato annuo aziendale risulta aumentato in misura superiore al 20% rispetto a quello riportato nella Scheda Riepilogativa **e il Contraente non ha comunicato la variazione a Generali Italia nei** termini stabiliti**, in caso di Sinistro che si verifica nel corso del o dei periodi di assicurazione per i quali il Premio non è stato adeguato e fino alla data di avvenuta comunicazione, Generali Italia risponde del danno nella proporzione che risulta tra l'importo del Fatturato annuo aziendale riportato nella Scheda Riepilogativa e l'importo del Fatturato annuo aziendale aggiornato.**

Calcolo del Premio adeguato e comunicazione al Contraente
Generali Italia, ricevuta la comunicazione di aumento del Fatturato annuo aziendale in misura superiore al limite sopra indicato del 20%**, almeno 30 giorni prima della scadenza dell'annualità comunica al Contraente il nuovo Premio proposto.**

Il Contraente può accettare le nuove condizioni attraverso il pagamento del nuovo Premio entro il termine di 30 giorni dalla scadenza dell'annualità e con le modalità previste nell'articolo *Pagamento del premio e decorrenza dell'assicurazione – Mezzi di pagamento del premio*.
Il nuovo Premio è considerato come nuovo Premio minimo comunque dovuto per le annualità successive, salvo eventuale variazione ai sensi delle disposizioni della presente clausola e fermo quanto disposto dall'articolo *Adeguamento dei valori espressi in Polizza o nella Scheda Riepilogativa – Indicizzazione* delle Condizioni Generali del contratto di assicurazione CATTOLICA ATTIVA Imprese&Artigiani riportate nella SEZIONE NORME

Il Contraente che non intende accettare le nuove condizioni non provvede al pagamento del Premio relativo alla Garanzia a cui si riferisce la proposta, che pertanto si intende cessata alla scadenza dell'annualità (maggiorata di 30 giorni)**. In tal caso l'Assicurazione continua per le restanti Garanzie.**
Restano ferme le regole di interdipendenza tra Garanzie e pertanto il mancato rinnovo di una Garanzia comporta la disattivazione delle eventuali Garanzie accessorie o funzionalmente connesse alla stessa.

Cosa succede in caso di mancata comunicazione della variazione del Fatturato almeno 60 giorni prima della scadenza dell'annualità assicurativa?

Esempio 1
- Fatturato annuo aziendale dichiarato: 1.000.000,00 di euro
- Limite di tolleranza: 20% (200.000,00 euro)
- Fatturato annuo aziendale effettivo: 1.150.000,00 euro

La Garanzia opera in modo pieno.

Esempio 2
- Fatturato annuo aziendale dichiarato: 1.000.000,00 di euro
- Limite di tolleranza: 20% (200.000,00 euro)
- Fatturato annuo aziendale effettivo: 1.500.000,00 euro

La Garanzia opera ma l'Indennizzo/risarcimento dovuto è ridotto in proporzione al rapporto tra 1.000.000,00 di euro e 1.500.000,00 euro, cioè al 66,6% dell'importo liquidabile.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 6.1 Operatività delle Garanzie

Garanzia Danni al Sistema Informatico

Opera per gli Eventi Cyber che si verificano e vengono scoperti in corso di efficacia della Garanzia.

Garanzia Responsabilità civile da Evento Cyber

Opera per le richieste di risarcimento

- **pervenute all'Assicurato durante il periodo di efficacia della Garanzia o entro i 6 mesi successivi alla sua scadenza**
- **originate da Eventi Cyber che si sono verificati nel periodo di efficacia della Garanzia.**

In caso di **sostituzione** senza interruzione di altro contratto già in corso con Generali Italia per lo stesso rischio e con analoga garanzia con lo stesso regime di validità temporale, per le richieste di risarcimento di cui l'Assicurato è venuto a conoscenza durante il periodo di efficacia del nuovo contratto, anche se originate da Eventi Cyber che si sono verificati durante il periodo di efficacia del contratto sostituito, la Garanzia opera:

- alle condizioni normative che regolano il nuovo contratto;
- entro i limiti di Indennizzo previsti nel contratto sostituito.

In caso di **modifica dei limiti di Indennizzo della Garanzia in corso di contratto**, per le richieste di risarcimento originate da Eventi Cyber accaduti prima della modifica stessa, si continuano ad applicare i limiti preesistenti alla variazione.

Garanzia Protezione legale

Opera per le vertenze determinate da Eventi Cyber che si verificano nel periodo di efficacia dell'Assicurazione se l'Assicurato è venuto a conoscenza delle vertenze stesse entro 6 mesi dalla data di scadenza indicata per la Garanzia nella Scheda Riepilogativa allegata alla Polizza.

In caso di **sostituzione** senza interruzione di altro contratto già in corso con Generali Italia per lo stesso rischio e con analoga garanzia con lo stesso regime di validità temporale, per le vertenze di cui l'Assicurato è venuto a conoscenza durante il periodo di efficacia del nuovo contratto, anche se originate da Eventi Cyber che si sono verificati durante il periodo di efficacia del contratto sostituito, la Garanzia opera:

- alle condizioni normative che regolano il nuovo contratto;
- entro i limiti di Indennizzo previsti nel contratto sostituito.

In caso di **modifica dei limiti di Indennizzo della Garanzia in corso di contratto**, per le vertenze originate da Eventi Cyber accaduti prima della modifica stessa, si continuano ad applicare i limiti preesistenti alla variazione.

Art. 6.2 Facoltà di recesso – Garanzie Cyber Risk

Generali Italia e il Contraente possono recedere in ogni momento dalle Garanzie Cyber risk con preavviso di 30 (trenta) giorni, che decorrono dal ricevimento della relativa comunicazione. La comunicazione di recesso deve essere effettuata con le modalità descritte nell'articolo *Comunicazioni tra le parti* delle Condizioni Generali del contratto di assicurazione CATTOLICA ATTIVA Imprese&Artigiani **riportate nella SEZIONE NORME COMUNI DEL PRODOTTO.**
Entro il quindicesimo giorno successivo alla data di efficacia del recesso, Generali Italia rimborsa al Contraente la parte di Premio relativa al periodo di rischio non corso, escluse le imposte.

Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti

Art. 7.1 Scheda Riepilogativa

Il riepilogo di Massimali, limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti è riportato nella Scheda Riepilogativa allegata alla Polizza, che forma parte integrante del contratto.

[1] GDPR General Data Protection Regulation – Regolamento UE 2016/679 e Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive integrazioni e modifiche.

[2] Data Breach come previsto dall'art. 4 comma 12 e artt. 33-34 del GDPR General Data Protection Regulation – Regolamento UE 2016/679 e successive modifiche e integrazioni.

[3] Legge 20 maggio 2016, n. 76 - Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze.

[4] Art. 2359 del Codice civile.

CONDIZIONI SPECIFICHE IN CONTINUITÀ – DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO

(SEZIONE ACCESSORIA)

Che cosa è assicurato? Garanzia base

Art. 1.1 Rischi assicurati

Danni da interruzione dell'attività

Che cosa è assicurato

In caso di Sinistro indennizzabile in base alla Garanzia di riferimento (*Danni alle Macchine elettroniche* e - se attiva - *Danni al Sistema Informatico aziendale*) , che provoca l'interruzione totale dell'attività dell'Assicurato, per ogni giorno di chiusura totale dell'ubicazione per la quale è attivata la Garanzia, Generali Italia paga all'Assicurato stesso l'importo della diaria indicato nella Scheda Riepilogativa.

INTERRUZIONE PARZIALE

Se l'attività dell'ubicazione assicurata e danneggiata risulta ridotta di almeno il 50%, Generali Italia paga all'Assicurato l'importo della diaria indicato nella Scheda Riepilogativa ridotto del 50% per i giorni effettivi di inagibilità.

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi:

- **la prestazione di ogni servizio assicurativo, copertura o beneficio, in relazione a perdita e danni che sono direttamente o indirettamente causati, derivano o sono riconducibili a una Malattia pandemica o epidemica;**
- **i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da Malattia pandemica o epidemica disposte dalle competenti Autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell'attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione.**

La presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una Malattia pandemica o epidemica non sono mai considerati una perdita o un danno indennizzabili.

Sono inoltre esclusi i danni da Sisma, Alluvione, Inondazione, Esondazione, Frana, Allagamento, Bombe d'acqua.

Ci sono limiti di copertura

La copertura opera:

- **con l'applicazione di una Franchigia di 3 giorni; la diaria non è pertanto dovuta per i primi 3 giorni di inattività, compreso quello del Sinistro;**
- **per un'interruzione massima complessiva di 180 giorni.**

Come si applica la franchigia?

Esempi

Diaria giornaliera pattuita: 100,00 euro

Periodo di interruzione totale dell'attività: 3 giorni
Il periodo di interruzione è inferiore alla Franchigia e Generali Italia non deve nulla

Periodo di interruzione totale dell'attività: 15 giorni
Generali Italia paga la diaria di 100,00 euro pattuita per i giorni di effettiva interruzione totale dell'attività meno i 3 giorni di Franchigia previsti.
Indennizzo liquidato = 100,00 x (15 - 3) = 1.200,00 euro

Danni Indiretti

Che cosa è assicurato

In caso di Sinistro indennizzabile in base alla Garanzia di riferimento *Danni alle Macchine elettroniche*, Generali Italia paga all'Assicurato un **Indennizzo a titolo di danni indiretti pari al 20% dell'Indennizzo liquidato in base alla Garanzia di riferimento** per i Danni materiali e diretti ai beni assicurati con la Partita "Macchine elettroniche".

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia non paga importo maggiore della Somma assicurata per la Partita "Macchine elettroniche", anche se l'importo dell'Indennizzo per Danni materiali e diretti aumentato del 20% è superiore alla Somma assicurata stessa.

Cosa vuol dire indennizzare con il limite della Somma assicurata?

Esempio

Somma assicurata Garanzia Danni alle Macchine elettroniche - Partita "Macchine elettroniche": 100.000,00 euro
Indennizzo per Danni materiali e diretti: 90.000,00 euro
Indennizzo forfettario per Danni indiretti: 18.000,00 euro (pari al 20% di 90.000,00 euro)
Indennizzo totale teorico: 108.000,00 euro (pari a 90.000,00 euro + 18.000,00 euro)
Indennizzo totale effettivo: 100.000,00 euro (pari alla Somma assicurata per la Partita "Macchine elettroniche")

Maggiori spese

Che cosa è assicurato

In caso di Sinistro indennizzabile in base alla Garanzia di riferimento Danni alle Macchine elettroniche, che provoca l'interruzione parziale o totale dell'attività assicurata, Generali Italia paga all'Assicurato le spese straordinarie documentate che lo stesso ha dovuto sostenere per proseguire l'attività per la sola differenza tra:

- le spese sostenute
- le normali spese necessarie alla prosecuzione dell'attività che avrebbe comunque sostenuto in assenza di Sinistro.

Come opera la copertura

Per questa copertura non opera la regola proporzionale prevista dal Codice civile per il caso di assicurazione parziale[7].

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi:

- **la prestazione di ogni servizio assicurativo, copertura o beneficio, in relazione a perdita e danni che sono direttamente o indirettamente causati, derivano o sono riconducibili a una Malattia pandemica o epidemica;**
- **i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da Malattia pandemica o epidemica disposte dalle competenti Autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell'attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione.**

La presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una Malattia pandemica o epidemica non sono mai considerati una perdita o un danno indennizzabili.

Sono inoltre esclusi i danni che conseguono a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- **scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;**
- **difficoltà di ricostruzione o ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate, imputabili a cause esterne come norme di legge, disastri naturali, scioperi che impediscono o rallentano la fornitura di materiali, insurrezione, Guerra o Guerra informatica, dichiarate o non dichiarate.**
  Generali Italia deve provare l'attribuzione di una Guerra informatica contro uno Stato e Generali Italia e l'Assicurato prendono in considerazione le prove oggettivamente disponibili. La prova può anche essere fornita dall'attribuzione formale o ufficiale da parte del Governo dello Stato che subisce la Guerra informatica o dello Stato in cui si trova fisicamente il Sistema Informatico dell'Assicurato, a un altro Stato o a coloro che agiscono sotto la sua direzione o sotto il suo controllo.

Ci sono limiti di copertura

La copertura opera:

- **per il tempo necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate col limite di 90 giorni successivi alla data in cui si è verificato il Sinistro;**
- **col limite di Indennizzo riportato nella specifica sezione della Scheda Riepilogativa.**

Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti

Art. 2.1 Scheda Riepilogativa

Il riepilogo di Massimali, limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti è riportato nella Scheda Riepilogativa allegata alla Polizza, che forma parte integrante del contratto.

[7] Art. 1907 (Assicurazione parziale) del Codice civile

CONDIZIONI SPECIFICHE - NORME COMUNI DEL MODULO PROTEZIONE DIGITALE

Che obblighi ho?

Art. 1.1 Ispezione delle cose assicurate

Generali Italia ha il diritto di visitare le cose assicurate e **l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le indicazioni e informazioni necessarie.**

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 2.1 Attivazione e disattivazione delle Garanzie

L'attivazione delle Garanzie In Attività - Cyber Risk e della Garanzia In Continuità - Danni da interruzione di esercizio può essere effettuata **solo se è attiva la Garanzia *Danni alle Macchine Elettroniche*. La disattivazione della Garanzia base In Attività - Macchine Elettroniche comporta la disattivazione dell'intero Modulo Protezione Digitale.**
L'attivazione della Garanzia *Responsabilità civile da Evento Cyber* può essere effettuata **solo se è attiva la Garanzia *Danni al Sistema Informatico aziendale*. La disattivazione della Garanzia Danni al Sistema Informatico aziendale comporta la disattivazione della Garanzia *Responsabilità civile da Evento Cyber*.**
L'attivazione della Garanzia *Protezione Legale da Evento Cyber* può essere effettuata **solo se è attiva la Garanzia Responsabilità civile da Evento Cyber. La disattivazione della Garanzia *Responsabilità civile da Evento Cyber* comporta la disattivazione della Garanzia *Protezione Legale da Evento Cyber*.**
La parte della copertura prestata con la Garanzia Diaria da interruzione dell'attività che ha come Garanzia di riferimento Danni al Sistema Informatico aziendale, cessa se quest'ultima viene meno.

Come posso disdire le Garanzie?

Art. 3.1 Disdetta e proroga delle Garanzie attivate

Se non è diversamente indicato in Polizza, **alla scadenza, la durata delle Garanzie attivate è prorogata per un anno e così successivamente.**
Il Contraente può esercitare la facoltà di disdetta per le Garanzie del presente Modulo nel rispetto delle regole di interdipendenza tra le stesse.

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO

Come posso disdire le Garanzie?

Art. 1.1 Recesso in caso di Sinistro

A seguito della denuncia di ogni Sinistro relativo a una o più delle Garanzie attivate con il presente Modulo effettuata in base al contratto nell'ambito dell'intera durata della Garanzia, **Generali Italia può recedere dalle specifiche Garanzie colpite dal Sinistro con effetto anche per le Garanzie a queste accessorie.**
La facoltà di recesso può essere esercitata **entro 60 giorni dal pagamento dell'Indennizzo o dal rifiuto dello stesso.**
Il recesso:

- **deve essere comunicato** per iscritto tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o Posta Elettronica Certificata;
- ha efficacia **dopo 30 giorni da quello di ricevimento della comunicazione** stessa.

Non è prevista la possibilità del Contraente di recedere per Sinistro dalle Garanzie del presente Modulo, ferma la facoltà, prevista all'articolo *Recesso in caso di Sinistro* delle Condizioni Generali del contratto di assicurazione CATTOLICA ATTIVA Imprese&Artigiani riportate nella SEZIONE NORME COMUNI DEL PRODOTTO, di recedere dall'intero contratto in caso di esercizio, da parte di Generali Italia, della facoltà di recesso per Sinistro per una o più Garanzie.
In ogni caso, entro il quindicesimo giorno successivo alla data di efficacia del recesso, Generali Italia rimborsa al Contraente la parte di Premio relativa al periodo di rischio eventualmente non corso, escluse le imposte.
Il pagamento o la riscossione dei Premi scaduti dopo la denuncia del Sinistro o qualunque altro atto delle parti non possono essere interpretati come rinuncia ad avvalersi della facoltà di recesso.

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO IN ATTIVITÀ - MACCHINE ELETTRONICHE

Che obblighi ho?

Quali obblighi ha l'impresa

Art. 1.1 Obblighi in caso di Sinistro

In caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

a) fare quanto gli è possibile per impedire o limitare le conseguenze del danno e salvaguardare i beni rimasti; le relative spese sono a carico di Generali Italia[8];

b) avvisare l'Agenzia alla quale è assegnata la polizza entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza[9];

c) nei 5 giorni successivi, inviare una dichiarazione scritta a Generali Italia, nella quale si indica:
- **il momento dell'inizio del Sinistro;**
- **la causa presunta del Sinistro e l'entità approssimativa del danno.**

Su richiesta di Generali Italia, entro 15 giorni dall'avviso, analoga dichiarazione deve essere fatta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo;

d) conservare le tracce e i residui del Sinistro fino alla liquidazione del danno senza perciò avere in alcun caso diritto a qualsiasi indennità speciale;

e) predisporre un elenco dettagliato di:
- **danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti o danneggiati;**
- **a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri beni assicurati esistenti al momento del Sinistro con indicazione del rispettivo valore.**

In caso di Furto, in aggiunta a quanto sopra indicato, l'Assicurato o il Contraente deve:

f) fare denuncia all'autorità giudiziaria o di Polizia del luogo e avvisare l'Agenzia alla quale è assegnata la polizza entro 24 ore da quando ne ha avuto conoscenza, con indicazione delle circostanze del fatto e con indicazione dell'importo approssimativo del danno;

g) dimostrare sia a Generali Italia che ai Periti, qualità, quantità e valore delle cose esistenti al momento del Sinistro e provare i danni e le perdite subite.

Devono essere comunque a disposizione registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere ragionevolmente richiesto da Generali Italia o dai periti per le loro indagini e verifiche.

> ATTENZIONE
> IIn caso di inadempimento ai punti a), b) o f) si può perdere in tutto o in parte il diritto all'Indennizzo.

Relativamente ai Beni che non appartengono al Contraente o in comproprietà, in caso di Sinistro spetta al Contraente, d'intesa con Generali Italia, compiere gli atti necessari all'accertamento e alla determinazione definitiva dei danni. L'accertamento e la determinazione definitiva dei danni sono vincolanti anche per i terzi proprietari o comproprietari ed è esclusa ogni loro facoltà di impugnativa. L'Indennizzo liquidato in base alla copertura assicurativa non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei terzi proprietari o comproprietari.

Art. 1.2 Esagerazione dolosa del danno

Perde ogni diritto all'Indennizzo il Contraente o l'Assicurato che:
- **esagera dolosamente l'ammontare del danno;**
- **dichiara distrutti beni che non esistevano al momento del Sinistro;**
- **nasconde, sottrae o manomette i beni salvati;**
- **adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti;**
- **altera dolosamente le tracce e i residui del Sinistro o ne facilita il progresso.**

Art. 1.3 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato:

a) direttamente da Generali Italia, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;

b) fra due periti che le parti possono nominare, uno Generali Italia e uno il Contraente, con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo in caso di disaccordo fra loro o anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene solo in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun perito può farsi assistere e aiutare da altre persone, che possono intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

In caso di disaccordo sulla nomina del terzo perito, questo è nominato, anche su richiesta di una sola delle parti, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il Sinistro.
Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono divise a metà.

Art. 1.4 Mandato dei periti

I periti devono:
a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze non dichiarate che hanno aggravato il rischio;
c) verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto a quanto previsto dall'articolo Obblighi in caso di Sinistro;
d) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei beni assicurati, determinando il valore che avevano al momento del Sinistro secondo i criteri di valutazione previsti al successivo articolo *Valore dei beni assicurati*;
e) stimare e liquidare il danno, comprese le spese di salvataggio, secondo tali criteri di valutazione.

Tali operazioni devono essere impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal Sinistro.
Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi del precedente articolo *Procedura per la valutazione del danno*, lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in un verbale (con allegate le stime dettagliate) che deve essere redatto in 2 esemplari, uno per ognuna delle parti.
I risultati delle operazioni di cui alle lettere c), d) ed e) sono obbligatori per le parti, che rinunciano fin da ora a impugnare gli atti. Solo in caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali resta comunque possibile ogni azione o eccezione che riguarda l'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; il rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.
I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.

Art. 1.5 Valore dei beni assicurati

Il valore dei beni assicurati - illesi, danneggiati, distrutti o sottratti - al momento del Sinistro è ottenuto con la stima del Valore a nuovo, e per tale si intende il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi o equivalenti per rendimento economico.

Art. 1.6 Determinazione del danno

La determinazione del danno è effettuata secondo le norme che seguono:
- per le **Macchine elettroniche escluso l'Hardware** si considera il costo di riparazione con il massimo:
  - del loro Valore a nuovo per i beni per i quali non sono trascorsi più di 4 anni dalla data di acquisto da parte del primo acquirente come nuovi;
  - per gli altri beni, del doppio del loro Valore allo stato d'uso - intendendo per tale il Valore a nuovo ridotto di un deprezzamento stabilito in relazione a tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione e ogni altra circostanza concomitante – senza in ogni caso superare il limite del Valore a nuovo;
- per l'**Hardware** e le **Apparecchiature** si considera il costo di riparazione con il massimo:
  - del loro Valore a nuovo per i beni per i quali non sono trascorsi più di 3 anni dalla data di acquisto da parte del primo acquirente come nuovi;
  - per gli altri beni, del doppio del loro valore allo stato d'uso - intendendo per tale il Valore a nuovo ridotto di un deprezzamento stabilito in relazione a tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione e ogni altra circostanza concomitante – senza in ogni caso superare il limite del Valore a nuovo.

Inoltre:
- per il **Software** l'ammontare del danno è dato dalle spese necessarie ed effettivamente sostenute, entro il termine di un anno dal Sinistro, per la ricerca, il recupero, la duplicazione o per il riacquisto dei programmi stessi;
- per i **Dati informatici** l'ammontare del danno è dato dalle spese necessarie ed effettivamente sostenute, entro il termine di un anno dal Sinistro, per la ricerca, il recupero e la reimmissione dei Dati informatici nei supporti di Dati.

Art. 1.7 Assicurazione parziale - regola proporzionale

Se dalle stime fatte risulta che il valore della Partita "Macchine elettroniche", valutato in base ai criteri dell'articolo *Valore dei beni assicurati*, eccede, al momento del Sinistro, la somma assicurata maggiorata del 10%, Generali Italia risponde del danno relativo a tale Partita in proporzione del rapporto fra il valore assicurato così maggiorato e quello che risulta al momento del Sinistro.

Come opera la regola proporzionale?

Esempio

Somma assicurata per la Partita Macchine elettroniche: 50.000,00 euro
Sinistro con Danni materiali e diretti: 40.000,00 euro
Valore dei beni della Partita Macchine elettroniche al momento del Sinistro: 60.000,00 euro
Somma assicurata per la Partita Macchine elettroniche maggiorata del 10%: 55.000,00 euro

Il valore della Partita al momento del Sinistro supera di oltre il 10% la somma assicurata
l'Indennizzo è pertanto calcolato in 36.666,67 euro (pari a 40.000,00 x 55.000,00/60.000,00 euro)

Se le somme assicurate sono soggette a indicizzazione a norma dell'articolo *Adeguamento dei valori espressi in Polizza o nella Scheda Riepilogativa - Indicizzazione* del Modulo Generale, per i Sinistri di importo fino a 4.000,00 euro la regola proporzionale non si applica e l'assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto. Nell'effettuare la valutazione del Sinistro ai fini della determinazione di tali limiti non si tiene conto di eventuali Franchigie o Scoperti previsti in contratto.
Per **Valori, Archivi e Supporti informatici** l'assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto.
In caso di assicurazione a Primo Rischio Assoluto, la copertura è prestata fino alla concorrenza della somma assicurata, indipendentemente dal valore dei beni assicurati al momento del Sinistro e senza l'applicazione della regola proporzionale prevista dal Codice civile[10] se la somma assicurata è inferiore all'intero valore degli stessi.

Art. 1.8 Pagamento dell'indennizzo

Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, Generali Italia entro **30 giorni** dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia senza presentazione di opposizione e se l'Assicurato, a richiesta di Generali Italia, ha prodotto i documenti atti a provare che non ricorre il caso di dolo del Contraente o dell'Assicurato:
- paga l'Indennizzo
- o, in alternativa, comunica i motivi per cui l'Indennizzo non può essere pagato.

Restano fermi gli eventuali diversi termini e condizioni previsti per specifiche Garanzie.
Generali Italia procede comunque al pagamento delle eventuali somme non contestate.

Art. 1.9 Rinuncia all'azione di rivalsa

Generali Italia rinuncia all'azione di rivalsa[11] verso il responsabile del Sinistro, **se l'Assicurato a sua volta non esercita l'azione verso il responsabile. La rinuncia alla rivalsa non si applica in caso di dolo.**

Art. 1.10 Recuperi

Se i beni sottratti vengono recuperati in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso a Generali Italia appena ne ha notizia.
I beni recuperati diventano di proprietà di Generali Italia se questa ha indennizzato integralmente il danno; se il danno è stato indennizzato parzialmente il valore del recupero è ripartito fra Generali Italia e Assicurato nella stessa proporzione. In entrambi i casi l'Assicurato ha facoltà di riprendere i beni recuperati restituendo a Generali Italia l'Indennizzo ricevuto.

Art. 1.11 Limite massimo dell'indennizzo

Per nessun titolo Generali Italia può essere tenuta a pagare una somma maggiore di quella indicata nella Scheda Riepilogativa, salvo quanto previsto:
- dall'art. 1914 del Codice civile per le spese di salvataggio;
- dall'articolo *Spese sostenute in conseguenza di Sinistro indennizzabile* delle Condizioni Specifiche In attività – Macchine elettroniche.

[8] Art. 1914 del Codice civile.
[9] Art. 1913 del Codice civile.
[10] Art. 1907 del Codice civile.
[11] A parziale deroga dell'art. 1916 del Codice civile.

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO IN ATTIVITÀ - CYBER RISK

Che obblighi ho?

Quali obblighi ha l'impresa

Art. 1.1 Denuncia di Sinistro

La denuncia di Sinistro in ogni caso (anche se l'Assicurato sceglie l'Indennizzo in forma specifica) deve essere effettuata con una delle seguenti modalità:

1. **DENUNCIA TELEFONICA al numero verde 800 572 572 (dall'estero +39 02 58 240 565), attivo dalle ore 09:00 alle ore 18:00 dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi infrasettimanali, in cui un operatore:**
   - **raccoglie la segnalazione di quanto accaduto,**
   - **comunica le informazioni e i documenti necessari per l'attivazione della Garanzia,**
   - **fornisce tutte le informazioni relative alle modalità di gestione del Sinistro e rilascia un numero identificativo della pratica;**
2. **DENUNCIA SCRITTA con le informazioni e copia dei documenti necessari per l'attivazione della Garanzia, inviata per posta elettronica all'indirizzo mail:**
   - **cyber.sinistri@generali.com per le Garanzie *Danni al Sistema informatico aziendale* e *Responsabilità Civile da Evento Cyber*;**
   - **sinistri@das.it per la Garanzia *Protezione Legale da Evento Cyber*.**

L'Assicurato deve comunicare l'accadimento del Sinistro esclusivamente con le modalità sopra indicate, entro 24 ore da quando ne ha avuto conoscenza.

NORME SPECIFICHE PER LA GARANZIA DANNI AL SISTEMA INFORMATICO AZIENDALE

Art. 1.2 Indennizzo in forma specifica

In caso di Evento Cyber l'Assicurato, **fermo quanto stabilito dal successivo articolo - *Obblighi in caso di Sinistro,*** ha facoltà di accedere all'assistenza tecnica fornita da società specializzate convenzionate con Generali Italia per le seguenti prestazioni:

- Costi di Indagine – "Incident Response";
- Costi Ripristino Rete;
- Costi Ricostituzione Archivi.

Per le prestazioni Costi di Notifica - "Breach of privacy", Costi per certificazione PCI-DSS (Payment Card Industry Data Security Standard), Costi per Tutela Reputazionale, l'assistenza tecnica fornita dalle società specializzate convenzionate opera solo per le attività istruttorie propedeutiche all'assolvimento di obblighi direttamente da parte dell'Assicurato.

Il costo dell'intervento, entro i limiti di Indennizzo riportati nella Scheda Riepilogativa, è a carico di Generali Italia secondo quanto previsto dal Codice civile (Obbligo di salvataggio) **in caso di Sinistro indennizzabile in base alla copertura assicurativa**.

Come attivare il servizio in caso di Sinistro

- L'Assicurato deve **denunciare l'evento a Generali Italia**, con le modalità previste dal precedente articolo *Denuncia di Sinistro* e fornire il proprio nominativo, il numero della Polizza e un recapito telefonico. **In questa occasione, l'Assicurato comunica se intende avvalersi dell'Indennizzo in forma specifica e Generali Italia propone la società specializzata incaricata dell'intervento;**
- Se l'Assicurato accetta la proposta e viene designata la società specializzata: in caso di Sinistro, la stessa fornisce supporto telefonico, anche con eventuale intervento presso la sede dell'Assicurato, nel corso del quale vengono concordati tempi e modalità di intervento della prestazione prevista, al fine di consentire il rapido riavvio delle attività;
- I costi relativi a prestazioni indennizzabili a termini di Polizza, **previa conferma dell'operatività di Polizza**, possono essere rimborsati alla società specializzata direttamente da Generali Italia **con delega al pagamento appositamente sottoscritta dall'Assicurato**;
- la società specializzata opera con cura e diligenza nel rispetto degli standard professionali delle tecniche di intervento sui sistemi informatici di terzi. Le procedure di intervento sono sempre guidate dalle "best practices" internazionali in materia di sicurezza informatica.

L'Assicurato, **a proprio carico**, ha facoltà di concordare direttamente con la società specializzata eventuali ulteriori interventi non riconducibili a prestazioni indennizzabili a termini di Polizza.

Generali Italia non è responsabile degli interventi effettuati dalla società specializzata.

Art. 1.3 Obblighi in caso di Sinistro

In ogni caso (anche se l'Assicurato sceglie l'indennizzo in forma specifica) l'Assicurato o il Contraente, al verificarsi di un Sinistro, deve:

a) se è stato possibile individuare un responsabile penale per l'Evento Cyber, denunciarlo alle competenti Autorità;
b) conservare le tracce e i residui del Sinistro relativi ai danni all'Hardware fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad alcuna indennità;
c) fornire la documentazione dei processi elaborativi svolti che il Sistema IT ha tracciato, finalizzata a dimostrare la successione degli eventi che ha causato il Sinistro e che individuano e provano il meccanismo e le modalità dell'Evento Cyber;
d) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico di Generali Italia secondo quanto previsto dalla legge;
e) comunicare tempestivamente a Generali Italia ogni atto a lui ritualmente notificato tramite Ufficiale Giudiziario.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo[12].
Resta fermo quanto previsto dall'articolo *Comunicazioni tra le parti* delle Condizioni Generali del contratto di assicurazione CATTOLICA ATTIVA Imprese&Artigiani **riportate nella SEZIONE NORME COMUNI DEL PRODOTTO.**

Art. 1.4 Esagerazione dolosa del danno

Perde ogni diritto all'Indennizzo il Contraente o l'Assicurato che:

- **esagera con dolo l'ammontare del danno;**
- **dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del Sinistro;**
- **nasconde, sottrae o manomette cose salvate;**
- **utilizza a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti;**
- **altera dolosamente le tracce e i residui del Sinistro o ne facilita il progresso.**

Art. 1.5 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato:

a) direttamente da Generali Italia, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;
b) tra due periti che le parti possono nominare, uno per Generali Italia e uno per il Contraente, con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo in caso di disaccordo tra loro o anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene solo in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun Perito può farsi assistere e aiutare da altre persone, che possono intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere voto deliberativo.
Se i periti non si accordano sulla nomina del terzo perito, questo è nominato, anche su richiesta di una sola delle parti, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il Sinistro.
Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono divise a metà.
Relativamente ai beni che non appartengono al Contraente o sono in comproprietà, in caso di Sinistro spetta al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla determinazione definitiva dei danni. L'accertamento e la determinazione definitiva dei danni sono vincolanti anche per i terzi proprietari o comproprietari ed è esclusa ogni loro facoltà di impugnativa.

Art. 1.6 Mandato dei Periti

I periti devono:

a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni che risultano dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che hanno aggravato il rischio non comunicate nella forma prevista all'articolo *Comunicazioni tra le Parti* delle Condizioni Generali del contratto di assicurazione CATTOLICA ATTIVA Imprese&Artigiani riportate nella SEZIONE NORME COMUNI DEL PRODOTTO;
c) verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto a quanto previsto all'articolo *Obblighi in caso di Sinistro*;
d) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che avevano al momento del Sinistro secondo i criteri di valutazione previsti all'articolo *Determinazione del danno*;
e) stimare e liquidare il danno, comprese le spese di salvataggio, secondo i criteri di valutazione.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'articolo Procedura per la valutazione del danno, lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate), che deve essere redatto in 2 esemplari, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere c), d) ed e) sono obbligatori per le parti, che rinunciano fin da ora a impugnare gli atti. Solo in caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali resta comunque possibile ogni azione o eccezione che riguarda l'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; il rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.
I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.

Art. 1.7 Determinazione del danno

La determinazione del danno è effettuata separatamente per ciascun costo secondo le norme che seguono:

- **Costi per ripristino Rete**
  Sono considerate le fatture intestate all'Assicurato relative ai costi indennizzabili (indicati all'articolo *Garanzia Danni al Sistema Informatico Aziendale* -Costi per il ripristino di Rete) in cui **deve essere riportata la data degli interventi effettuati.**
- **Costi per ricostituzione Archivi informatici**
  Sono considerate le fatture intestate all'Assicurato relative ai costi indennizzabili (indicati all'articolo *Garanzia Danni al Sistema Informatico Aziendale* - Costi per ricostituzione Archivi informatici).
  Si considerano i costi necessari e documentati sostenuti dall'Assicurato per la ricerca, il recupero e la reimmissione dei Dati informatici perduti e il ripristino del Software perduto fino all'ultimo stadio di modifica dello stesso.
- **Costi di Notifica - "Breach of privacy"**
  Sono considerate le fatture intestate all'Assicurato relative ai costi indennizzabili (indicati all'articolo *Garanzia Danni al Sistema Informatico Aziendale* - Costi di Notifica - "Breach of privacy")
- **Costi di indagine - "Incident response"**
  Sono considerate le fatture intestate all'Assicurato relative ai costi indennizzabili (indicati all'art. 1.1 *Garanzia Danni al Sistema Informatico Aziendale* - Costi di indagine - "Incident response"), **in cui deve essere riportata la data dell'intervento o del noleggio.**

Art. 1.8 Pagamento dell'Indennizzo

Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, Generali Italia, entro **30 giorni** dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia senza presentazione di opposizione e se l'Assicurato, a richiesta di Generali Italia, ha prodotto i documenti atti a provare che non ricorre il caso di dolo del Contraente o dell'Assicurato:

- paga l'Indennizzo
- o, in alternativa, comunica i motivi per cui l'Indennizzo non può essere pagato.

Generali Italia procede comunque al pagamento delle eventuali somme non contestate.
Per i beni che non appartengono al Contraente o sono in comproprietà, l'Indennizzo liquidato in base alla copertura assicurativa non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei terzi proprietari o comproprietari.

Art. 1.9 Limite massimo dell'Indennizzo

Per nessun titolo Generali Italia può essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata indicata nella Scheda Riepilogativa, salvo quanto previsto dal Codice civile per le spese di salvataggio[13].

NORME SPECIFICHE PER LA GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE DA EVENTO CYBER

Art. 1.10 Pagamento dell'Indennizzo

Ricevuta la documentazione necessaria per l'accertamento del diritto all'Indennizzo e per la sua quantificazione secondo le Condizioni Specifiche della presente sezione, Generali Italia procede:

- al pagamento;
- alla comunicazione dei motivi per cui l'Indennizzo non può essere pagato.

Il pagamento è effettuato **entro trenta (30) giorni** dall'accettazione dell'offerta da parte del Contraente/Assicurato o del terzo danneggiato.
Se è stato aperto un **procedimento giudiziario** a carico del Contraente, dell'Assicurato o di entrambi relativamente al

Sinistro Generali Italia può **posticipare il pagamento fino alla conclusione del procedimento stesso**.
Generali Italia procede comunque al pagamento delle eventuali somme non contestate.

Art. 1.11 Gestione della vertenza di danno e spese legali

Fino a quando ne ha interesse, Generali Italia gestisce a nome dell'Assicurato le vertenze in sede stragiudiziale e giudiziale, sia civile che penale; designa, se occorre, legali e tecnici e si avvale di tutti i diritti e le azioni che spettano all'Assicurato stesso. **A tal fine, l'Assicurato è tenuto ad adempiere agli obblighi previsti in caso di Sinistro di cui all'articolo *Obblighi in caso di sinistro*. Generali Italia non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato in violazione di tali obblighi o comunque non necessarie.**
Sono a carico di Generali Italia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato **entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza** per il danno cui si riferisce la domanda. **Se la somma dovuta al danneggiato supera il Massimale, le spese vengono ripartite tra Generali Italia e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.**

Che cosa NON è assicurato

Generali Italia non risponde di multe, ammende e spese di giustizia penale.

Art. 1.12 Limiti di Risarcimento - Pluralità di Assicurati

La Garanzia vale fino a concorrenza dei Massimali indicati nella Scheda Riepilogativa in relazione a ciascuna fattispecie di danno, oltre alle spese di assistenza legale, nei limiti di cui all'articolo *Gestione della vertenza di danno e spese legali*. In nessun caso per uno o più Sinistri che si verificano nel corso di un'annualità assicurativa (o minor periodo di durata del contratto) Generali Italia è tenuta a pagare una somma superiore al Massimale per annualità assicurativa indicato nella Scheda Riepilogativa.
Sono salvi differenti limiti di Indennizzo previsti da specifiche disposizioni contrattuali.
Detti Massimali restano, a ogni effetto, unici, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.
Se è prevista l'applicazione di una Franchigia o di uno Scoperto i relativi importi vengono detratti dall'ammontare del danno, fermo il limite di Indennizzo/risarcimento pattuito.

NORME SPECIFICHE PER LA GARANZIA PROTEZIONE LEGALE DA EVENTO CYBER

Art. 1.13 Modalità di gestione della vertenza

Prima dell'eventuale azione in giudizio, se prevista dalla Garanzia, la gestione del caso è riservata esclusivamente a DAS, secondo le seguenti disposizioni:

a) ricevuta la denuncia del Sinistro, DAS svolge ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia, direttamente o con l'ausilio di professionisti da essa individuati[14]. **A tal fine l'Assicurato, se richiesto da DAS, deve rilasciare apposita procura per la gestione della controversia;**
b) per la risoluzione della controversia, DAS valuta l'opportunità di ricorrere o aderire a procedure di risoluzione amichevole delle controversie, come per esempio mediazione civile, negoziazione assistita, conciliazione paritetica;
c) l'Assicurato può scegliere fin da questa fase un legale di propria fiducia se si verifica una situazione di conflitto di interessi con DAS.

DAS autorizza l'eventuale azione in giudizio:

a) sempre, quando è necessaria la difesa dell'Assicurato in un procedimento penale o amministrativo;
b) **se la composizione amichevole non riesce o le pretese dell'Assicurato presentano possibilità di successo, negli altri casi. L'Assicurato comunica a DAS le informazioni e argomentazioni su cui fondare l'azione o la resistenza in giudizio per consentire a DAS di valutare le possibilità di successo.**

Per la fase giudiziale DAS trasmette la pratica al legale designato in base alle seguenti disposizioni:

a) l'Assicurato può indicare a DAS un legale di propria fiducia;
b) **se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, DAS può individuare direttamente il legale;**
c) **l'Assicurato deve conferire in ogni caso regolare mandato al legale individuato e fornirgli tutte le informazioni e la documentazione necessarie per consentire la miglior tutela dei propri interessi.**
d) se nel corso dello stesso grado di giudizio l'Assicurato decide di revocare l'incarico professionale conferito a un legale e di dare incarico a un nuovo legale, **DAS non rimborsa le spese del nuovo legale riferite ad attività già svolte dal primo avvocato**. Tale disposizione non si applica nel caso di rinuncia all'incarico da parte del legale.

Art. 1.14 Obblighi dell'Assicurato

Per avere diritto alle prestazioni previste dalla Garanzia, **l'Assicurato deve:**

a) **denunciare il Sinistro tempestivamente e comunque entro il tempo utile per la sua difesa;**
b) **aggiornare tempestivamente DAS su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste;**
c) **avvisare DAS e ottenere conferma a procedere prima di incaricare un legale o un perito;**
d) **ottenere conferma a procedere da parte di DAS prima di sottoscrivere un accordo economico o un preventivo di spesa del legale o del perito incaricato;**
e) **astenersi dal concordare con la controparte, senza la preventiva autorizzazione di DAS, Transazioni o accordi a definizione della controversia che prevedono a carico di DAS spese ulteriori rispetto alle competenze del legale dell'Assicurato. Se l'Assicurato procede senza autorizzazione, DAS rimborsa gli oneri a suo carico solo a seguito di verifica di un'effettiva urgenza nel concludere l'operazione e se la stessa è conveniente.**

Tutta la documentazione deve essere regolarizzata a spese dell'Assicurato, se previsto dalle vigenti norme fiscali di bollo e di registro.
Per potersi validamente avvalere delle prestazioni previste dalla Garanzia, l'Assicurato deve inoltre far pervenire tempestivamente a DAS copia di ogni ulteriore atto o documento pervenuto successivamente alla denuncia di Sinistro e ogni notizia utile alla gestione del suo caso.

Art. 1.15 Termini di liquidazione

Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della Garanzia e valutate le spese sostenute dall'Assicurato, DAS entro **30 giorni**:
- liquida le spese in copertura;
- comunica i motivi per cui l'Indennizzo non può essere pagato.

Art. 1.16 Esonero di responsabilità

Generali Italia e DAS non sono responsabili dell'operato di legali e periti.
Generali Italia e DAS non sono responsabili di eventuali ritardi nell'erogazione delle prestazioni determinati dalla mancanza di idonea documentazione a supporto delle richieste dell'Assicurato.

Art. 1.17 Arbitrato per conflitto di interesse o Disaccordo sulla gestione della vertenza

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra l'Assicurato e DAS sulla gestione delle prestazioni, sia l'Assicurato sia DAS possono chiedere di demandare la questione a un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di procedura civile.
L'Assicurato e DAS contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitrali, **salvo diverso accordo tra le parti.**
L'istanza di attivazione dell'Arbitrato nei confronti di DAS da parte dell'Assicurato deve essere effettuata per iscritto e inviata tramite:
- **Raccomandata indirizzata a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. - Via Enrico Fermi 9/B – 37135 Verona;**
- **Mail all'indirizzo PEC servizio.clienti@pec.das.it.**

L'arbitro decide secondo equità. Se la decisione dell'arbitro è sfavorevole all'Assicurato, questo può comunque procedere per proprio conto e a proprio rischio. Se dalla sua azione l'Assicurato ottiene un risultato più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da DAS, in linea di fatto o di diritto, può chiedere a DAS il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, **nei limiti del Massimale previsto in Polizza**.
Se l'Assicurato intende in alternativa adire le vie giudiziarie, l'azione civile può essere preceduta dal tentativo di mediazione[15]**.**

Art. 1.18 Recupero di somme

Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale e interessi sono di esclusiva spettanza dell'Assicurato, mentre **spetta a DAS quanto liquidato a favore dello stesso Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze e onorari fino a concorrenza dell'Indennizzo pagato.**

Art. 1.19 Limiti di indennizzo

Il Massimale per Sinistro indicato nella Scheda Riepilogativa rappresenta il limite massimo di Indennizzo per ciascun Evento Cyber.
Il Massimale per annualità assicurativa indicato nella Scheda Riepilogativa rappresenta il limite massimo di Indennizzo per più Eventi Cyber che si verificano in una stessa annualità assicurativa.

[12] Ai sensi dell'art. 1915 del Codice civile.

[13] Ai sensi dell'art. 1915 del Codice civile.

[14] *Secondo quanto previsto dall'art. 164 comma 2 lettera a) del Decreto legislativo 7 Settembre 2005 n.209 - Codice delle Assicurazioni Private.*

[15] Decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 - Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali e successive modificazioni e integrazioni.

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO IN CONTINUITÀ – DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO

Che obblighi ho?

Quali obblighi ha l'impresa

Per la Garanzia attivata nella sezione In Continuità – Danni da interruzione di esercizio:

- Diaria da interruzione dell'attività
- Danni indiretti
- Maggiori spese

si applicano le NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO previste per la Garanzia di riferimento.